Supplemento ordinario n. 8 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 19 del 24 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato 24 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4333.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Carolina fu Francesco, maritata Vagnoli, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Reppublica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 66;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Carolina fu Francesco, maritata Vagnoli, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Carolina fu Francesco, maritata Vagnoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 30.32.46, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà insèrto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 38. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Carolina fu Francesco maritata Vagnoli in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 173 (*N. C.*)					
Poggio Beccaio	33	1	—	Pascolo cesp.	1ª	0	52	80	31,68
Id.	33	9(p)	—	Seminativo	3ª	8	94	00	1.966,79
Pian del Rigo	33	10(p)	—	Id.	2ª	2	29	00	709,90
Pian Colombaio.	17	12	—	Seminativo arb.	3ª	1	52	70	397.02
Id.	17	13	—	Pascolo cesp.	1ª	0	54	50	32,70
Id.	17	18(p)	—	Id.	1ª	1	22	40	73,44
Id.	17	15(p)	—	Seminativo	3ª	14	20	30	3.124,66
Id.	17	11	—	Pascolo cesp.	1ª	0	20	10	12,06
I Piani	17	14(p)	—	Seminativo	1ª	0	43	36	134,42
Pian Colombaio.	17	19	—	Id.	3ª	0	43	30	95,26
				Totali		30	32	46	6.577,93

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Montenero » è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il fosso Pian Colombaio;
Est: con il limite di proprietà;
Sud e Sud-Ovest: con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 33), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio, con due fossi senza nome affluenti del fosso Rigo, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 18 e 15 (foglio 17), le cui parti sud ricadono nei terreni soggetti ad esproprio, con la strada vicinale Monte Nero Castelunovo, con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 17), la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Orcia.

2° Accorpamento, confinante:

Nord, Est e Sud-Est: con il limite di proprietà;
Ovest: con il fosso Rigo.

L'indennità di espropriazione è di L. 997.909,00 (lire novecentonovantasettemilanovecentonove) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4334**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco, maritata Magrini, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco, maritata Magrini, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco, maritata Magrini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 83.91.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 39. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco maritata Magrini in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 173 (*N. C.*)					
Poggio alle Mandrie.	98	26	—	Bosco ceduo.	2ª	17	06	90	1.109,48
Fondi	98	31	—	Seminativo	3ª	1	23	10	270,82
Favaio.	98	32	—	Id.	4ª	4	07	90	550,66
Pod. Macchia Alta	36	36	—	Id.	3ª	0	28	90	63,58
Id.	98	37	—	Fabbr. rurale.	—	0	16	90	—
Id.	98	38	—	Uliveto	2ª	0	39	60	267,30
Id.	98	39	—	Vigneto	2ª	0	66	80	320,64
Pod. al Castagno	98	40	—	Seminativo	4ª	2	68	20	362,07
Macchia Alta	98	41	—	Seminativo arb.	4ª	1	49	90	224,85
Il Poggiarone.	77	15	—	Id.	4ª	1	95	00	292,50
Id.	77	16(p)	—	Bosco ceduo.	3ª	7	02	55	238,87
Pod. Ente	77	1	—	Seminativo	4ª	1	32	70	179,15
Id.	77	3	—	Id.	3ª	0	16	00	35,20
Il Mulinaccio	77	4	—	Bosco ceduo.	3ª	2	21	80	75,41
Id.	54	65		Id.	3ª	0	33	00	11,22
Id.	54	61	—	Pascolo cesp.	1ª	0	10	10	6,06
Il Mulinaccio	77	5		Seminativo arb.	3ª	0	39	30	102,18
Pod. Ente	77	7	—	Pascolo cesp.	1ª	0	28	20	16,92
Id.	77	8	—	Id.	1ª	0	04	50	2,70
Id.	77	9	—	Uliveto	3ª	0	94	50	378,00
Id.	77	11	—	Fabbr. rurale	—	0	12	30	—
Id.	77	12	—	Seminativo	3ª	0	31	60	69,52
Id.	77	10	—	Seminativo arb.	4ª	8	13	60	1.220,40
Pod. Zancona.	77	18	—	Bosco ceduo.	3ª	0	08	60	5,59
Pod. Ente	77	19	—	Seminativo arb.	3ª	0	74	10	192,66
Id.	77	20	—	Bosco ceduo.	3ª	11	38	70	387,16
Pod. Zancona.	77	26	—	Pascolo cesp.	2ª	1	46	40	30,74
Fosso del Passatone.	54	42	—	Id.	1ª	2	76	50	165,90
Id.	54	43	—	Seminativo	3ª	14	44	00	3.176,80
Poggio Beccaie	33	9(p)	—	Id.	3ª	1	00	00	220,00
Piani del Rigo	33	10(p)		Id.	2ª	0	60	00	186,00
					Totali	83	91	65	10.162,38

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Montenero » è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento, confinante:

Nord, Est, Sud, ed *Ovest*: con il limite di proprietà;

2º Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud-Ovest ed *Ovest*: con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 77) la cui parte sud-ovest ricade nei terreni soggeti ad esproprio, con il limite nord della medesima particella 16 (foglio 77), con il limite est della particella 14 (foglio 77), con una seconda linea di frazionamento operato sulla medesima particella 16 (foglio 77), la cui parte nord-ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio, con il fosso del Passatone, con il limite di proprietà.

3º Accorpamento, confinante:

Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

4º Accorpamento, confinante:

Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite, di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.824.706,40 (lire duemilioniottocentoventiquattromilasettecentosei e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4335.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Giuseppe fu Francesco, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Giuseppe fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provinca di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Giuseppe fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 75.96.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 40. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Giuseppe fu Francesco in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 173 (*N. C.*)					
Piani della Staffa	27	11(p)	—	Seminativo	3ª	2	81	30	618,86
Id.	27	15(p)	—	Incolto Sterile	—	0	80	25	—
M. Salario	14	5(p)	—	Seminativo	3ª	2	92	61	643,74
Poggioni	46	16(p)	—	Incolto sterile	—	0	48	75	—
Id.	46	17	—	Pascolo cesp.	1ª	0	40	60	24,36
Id.	46	18	—	Id.	1ª	0	62	00	37,20
Cardellato	46	19	—	Id.	1ª	0	46	20	27,72
Id.	46	20	—	Id.	1ª	0	71	60	42,96
Bandita	45	1	—	Seminativo	3ª	4	76	50	1.048,30
Id.	45	2	—	Seminat. arb..	3ª	2	83	00	735,80
Id.	45	4(p)	—	Seminativo	3ª	6	09	60	1.341,12

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 173 (*N.C.*)					
Centoia	45	16	—	Pascolo cesp.	1a	0	85	90	51,54
Id.	45	17	—	Seminativo	3a	10	27	90	2.261,38
Id.	45	18	—	Id.	4a	6	10	80	824,58
Id.	45	19	—	Pascolo cesp.	1a	4	05	30	243,18
Bandita.	45	3	—	Pascolo cesp.	1a	2	75	40	165,24
Serratina.	45	9	—	Pascolo arb.	unica	2	08	30	145,81
Centoia	45	10	—	Seminativo	4a	6	08	00	820,80
Id.	45	15	—	Id.	2a	0	13	10	40,61
Id.	45	22	—	Id.	3a	5	86	90	1.291,18
Id.	45	24	—	Pascolo cesp.	1a	0	40	80	24,48
Pianaggioni	45	25	—	Id.	1a	9	29	10	557,46
Id.	45	26	—	Id.	1a	0	87	30	52,38
Bandita	46	1	—	Seminativo	3a	3	12	70	687,94
Id.	46	2	—	Seminativo arb.	3a	1	12	80	293,28
				Totali		75	96	71	11.979,92

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Montenero», è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento, confinante:

Nord-Est ed *Est*: con il fosso dei Sodi; con la strada comunale per Montenero; con il limite ovest delle particelle 13 e 12 (foglio 27); con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 27) la cui parte sud-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della suddetta particella 11 (foglio 27);

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 27), la cui parte sud-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest e *Nord-Ovest*: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale per Monteneri, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 44), la cui parte nord-ovest rimane alla ditta.

2° Accorpamento confinante:

Nord: con il fosso di Pian di Staffa;

Est: con il limite ovest della particella 3 (foglio 46); con il limite nord della particella 13 (fohlio 45); con parte del limite nord-est della particella 4 (foglio 45); con la linea del frazionamento operato sulla medesima partcella 4 (foglio 45), la cui parte sud rimane alla ditta; con il limite ovest e sud della particella 11 (foglio 45); con la strada vicinale della Centaia; con parte del limite sud della particella 15 (foglio 46); con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 46), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il fosso del Cardellato; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Dogana e con il fosso del Cardellato;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Cardellato;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Cardellato, con il fosso di Pian della Staffa.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.499.892,76 (lire duemilioniquattrocentonovantanovemilaottocenonovantadue e cent. 76) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4336.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Lia fu Francesco, maritata Guasconi, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952,n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Lia fu Francesco, maritata Guasconi, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Lia fu Francesco, maritata Guasconi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 53.06.94, specificamene descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 41. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Lia fu Francesco maritata Guasconi in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 173 (*N. C.*)					
Pod. Murella	30	10	—	Pascolo cesp.	1ª	0	32	20	19,32
Id.	30	11	—	Seminativo	2ª	1	90	60	590,86
Id.	30	12	—	Pascolo cesp.	1ª	0	26	40	15,84
Id.	30	14	—	Seminativo	2ª	2	77	10	859,01
Pod. Fonte di Pera	31	3	—	Id.	3ª	4	12	30	907,06
Id.	31	4(p)	—	Id.	3ª	6	97	63	1.534,78
Id.	31	6(p)	—	Id.	3ª	9	22	28	2.029,01
Fonte di Pera	31	14	—	Bosco ceduo ..	2ª	0	44	00	28,60
Id.	32	15	—	Seminativo	3ª	11	49	70	2.529,34
Fonte Catuccia	32	16	—	Id.	3ª	3	63	30	799,26
Serripoli	51	1(p)	—	Id.	3ª	11	91	43	2.621,15
				Totali		53	06	94	11.934,23

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Montenero » è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord e *Nord-Est*: con la strada vicinale della Dogana; con il limite ovest della particella 1 (foglio 31), con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 31), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 31), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il fosso Fonte di Pera; con parte del limite sud della particella 8 (foglio 31);

Sud: con parte del limite nord della particella 20 (foglio 31); con il limite nord delle particelle 15-16 e 17 (foglio 31);

Sud-Ovest: con il limite di proprietà;

Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Prati; con il limite sud-est ed est della particella 9 (foglio 30).

2° Accorpamento, confinante:

Nord-Ovest e Nord: con la strada vicinale Montenero Castelnuovo e con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Gutaccia;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Quadroni:

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 51), la cui parte sud rimane alla ditta;

Sud-Ovest: con parte del limite nord della particella 1 (foglio 51) e con la strada vicinale Monte Nero Castelnuovo.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.746.385,54 (lire unmilionesettecentoquarantaseimilatrecentottantacinque e cent. 54) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4337.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Maria fu Francesco, maritata Puccioni, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vsiti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Maria fu Francesco, maritata Puccioni ,per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Maria fu Francesco, maritata Puccioni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 83.61.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 42. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Maria fu Francesco, maritata Puccioni, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	ar	centiare	Lire
				Partita catastale n. 173 (*N. C.*)					
Poggio Beccaio	33	6	—	Fabbr. rurale	—	0	16	70	—
Id.	33	8	—	Fabbr. rurale (corte)	—	0	24	40	—
Id.	33	11	—	Pascolo cesp.	1ª	2	63	60	158,16
Id.	34	5	—	Id.	1ª	1	21	70	73,02
Id.	34	6(p)	—	Seminativo	3ª	5	94	35	1.307,56
Id.	34	7(p)	—	Pascolo cesp.	1ª	1	32	10	79,26
Pian del Rigo	33	4	—	Pascolo	1ª	0	02	50	1,25
Poggio Beccaio	33	5	—	Seminat. arb.	2ª	1	54	60	494,72
Id.	33	7	—	Uliveto	3ª	0	11	20	44,80
Id.	33	9(p)	—	Seminativo	3ª	70	39	90	15.487,78
					Totali	83	61	05	17.646,55

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Montenero confina

Nord : con il limite sud della particella 16 (foglio 17) ;
Est : con parte del limite ovest della particella 11 (foglio 18) ; con il limite ovest delle particelle 15 e 16 (foglio 18) ; con parte del limite ovest della particella 6 (foglio 34) ; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 6 e 7 (foglio 34), le cui parti est ricadono nei terreni soggetti ad esproprio ; con un fosso senza nome affluente del fosso dei Quadroni ;
Sud : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dei Quadroni ;
Ovest e *Nord-Ovest* : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Rigo.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.751.419,40 (lire duemilionisettecentocinquantunmilaquattrocentodiciannove e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4338.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Basili Anna fu Nicola, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Basili Anna fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2484, della Commissione Censuaria Centrale;
Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Basili Anna fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 56.79.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferit in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 44. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Basili Anna fu Nicola, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 12336 (*V C.*)			
S. Giovanni	122	79	—	Bosco ceduo.	0	83	10,72
Id.	122	84	—	Pascolo	18	19	248,90
Id.	122	82	—	Bosco ceduo.	15	33	198,06
Id.	122	83	—	Seminativo	38	91	931,49
Tagliatella	122	85	—	Pascolo	3	39	46,36
S. Giovanni	122	86	—	Seminativo	2	63	62,97
Id.	122	87	—	Id.	1	34	32,07
Id.	122	87	½	Id.	240	60	5.759,96
Id.	122	88	—	Pascolo	29	02	396.99
Tragliatella.	122	89	—	Id.	0	31	1,52
S. Giovanni	122	93	—	Seminativo	7	22	172,86
Id.	122	94	—	Pascolo	3	20	43,78
Id.	122	256	—	Bosco ceduo.	5	00	64,60
Id.	122	255	—	Pascolo	2	60	35,49
Id.	122	213	—	Bosco ceduo.	3	20	41,34
Id.	122	62	1	Seminativo	178	00	4.261,32
Id.	122	80	—	Id.	9	94	415,49
Id.	122	81	—	Pascolo	8	19	112,02
				Totali	567	90	12,835,94

Pari ad Ha. 56.79.00

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « S. Giovanni », confina

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Ceri-Cornazzano e con il fosso delle Bertucce,

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Bertucce;

Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.307.910,40 (cinquemilionitrecentosettemilanovecentodieci e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4339.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Basili Anna fu Nicola, in comune di Anguillara Sabazia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 2 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Basili Anna fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Anguillara Sabazia (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione Parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Basili Anna fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Anguillara Sabazia (provincia di Roma), della superficie di ettari 144.04.50 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 69.94.50, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 74.10.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953

Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 43. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Basili Anna fu Nicola in comune di Anguillara Sabazia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1/6 (*V C.*)			
Ponton degli Elci	3ª	5/B	(pp)	Seminativo	41	72	856,10
Elci	3ª	2	—	Pascolo	3	00	20,52
Ponton degli Elci	3ª	7	—	Bosco ceduo.	13	47	174,00
Id.	3ª	8	—	Seminativo	556	81	11.425,73
Id.	3ª	9	—	Prato	84	45	4974.09
				Totali	699	45	17450.44

Pari ad Ha. 69.94.50

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Elci » distinto a V.C alla Sez. III, confina:

Nord: con il limite di proprietà

Est con il fosso fonte dell'« Elce »; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 5/*B* e le cui parti nord ed est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Cerri-Carnazzano;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.441.846,15 (seimilioniquattrocentoquarantunmilaottocentoquarantasei. centesimi 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Basili Anna fu Nicola in comune di Anguillara Sabazia (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950. n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1/6 (*V. C.*)			
Elci	3ª	4	—	Casa colonica	0	16	—
Ponton degli Elci	3ª	5/B	(p)(p)	Seminativo	733	09	15.043,06
Elci	3ª	6		Bosco ceduo	7	75	100,13
				Totali	741	00	15.143,19

Pari ad Ha. 74.10.00

Il territorio di cui al presente elemco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Elci », distinto a V. C. alla Sez. III, confina:

Nord: con il limite di proprietà ;

Est : con il limite di proprietà ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 5/*B* le cui parte est rimane alla ditta ;

Sud : con il limite di proprierà coincidente con la strada comunale Cerri-Cornazzano ;

Ovest : con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 5/*B* le cui parti ovest e sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio ; con il fosso fonte dell'Elce.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4340**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Boncompagni-Ludovisi Francesco Antonio fu Ugo, in comune di Riano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Boncompagni-Ludovisi Francesco Antonio fu Ugo, per i terreni ricadenti nel comune di Riano (provincia di Roma);

Viste le deliberazioni 5 settembre 1951 e 9 settembre 1952, n. 2317 e n. 2599 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nei piani particolareggiati di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Boncompagni-Ludovisi Francesco Antonio fu Ugo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Riano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 128.34.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 45. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Boncompagni Ludovisi Francesco Antonio fu Ugo in comune di Riano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 145/151 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Sette Monti	17	1(p)	—	Bosco ceduo.	2a	17	46	80	2.620,20
Ladolina	17	3	—	Id.	3a	0	30	00	25,50
Id.	17	4(p)	—	Seminativo	4a	7	49	30	1.348,74
Piana Perina	17	5	—	Id.	2a	3	12	20	1.717,10
Id.	17	6	—	Id.	3a	5	88	60	1.883,52
Id.	17	11(p)	—	Id.	1a	5	69	50	4.271,25
Id.	17	7	—	Bosco ceduo.	3a	0	72	40	61,54
Barchetto	11	20	—	Seminativo	4a	9	06	90	1.632,42
Pian dell'Olmo	11	84	—	Id.	3a	0	17	00	54,40
Id.	11	56	—	Id.	3a	0	40	00	128,00
Id.	11	59	—	Id.	3a	5	65	00	1.808,00
Barchetto	11	27	—	Pascolo cesp.	2a	1	29	10	90,37
Id.	11	65		Seminativo	4a	14	70	00	2.646,00
Pian dell'Olmo	11	58	—	Id.	2a	1	21	70	669,35
Id.	11	85		Id.	2a	1	90	60	1.048,30
Id.	11	87		Id.	2a	2	10	30	1.156,65
Id.	11	66	—	Id.	2a	6	01	90	3.310,45
Barchetto	11	86	—	Id.	4a	13	04	20	2.347,56
Pian dell'Olmo	11	88	—	Id.	2a	1	25	10	688,05
Fontana Larga	11	37	—	Pascolo cesp.	2a	0	00	70	0,49
Id.	11	38	—	Id.	2a	0	06	10	4,27
Id.	11	40	—	Pascolo	unica	0	58	50	70,20
Id.	11	41		Pascolo cesp.	2a	0	53	90	37,73
Id.	11	89		Id.	1a	0	17	30	17,30
Id.	11	42		Id.	2a	0	13	00	9,10
Id.	11	67	—	Seminativo	3a	1	42	90	457,28
Id.	11	68(p)		Id.	4a	12	42	60	2.236,68
Grotta Grifa	11	48(p)	—	Id.	4a	1	35	00	243,00
Barchetto	11	55		Bosco ceduo.	3a	0	08	70	7,39
Pian dell'Olmo	11	57		Id.	3a	0	30	40	25,84
Barchetto	11	21	—	Id.	3a	0	02	90	2,47
Id.	11	22	—	Id.	3a	0	05	40	4,59
Id.	11	23		Id.	3a	0	33	20	28,22
Id.	11	28	—	Id.	3a	1	26	20	107,27
Id.	11	24	—	Id.	3a	1	28	60	109,31
Id.	11	25	—	Id.	3a	0	12	20	10,37
Id.	11	26	—	Id.	3a	0	95	40	81,09
Pian dell'Olmo	11	60	—	Id.	3a	0	28	70	24,40
Barchetto	11	62		Id.	3a	0	57	40	48,79
Id.	11	63	—	Id.	3a	0	59	40	50.49
Id.	11	64	—	Id.	3a	0	39	60	33,66
Pian dell'Olmo	11	61	—	Id.	3a	0	05	60	4,76
Barchetto	11	19(p)	—	Id.	1a	4	60	00	920,00
Id.	11	82(p)	—	Id.	1a	3	20	00	639,95
					Totali	128	34	30	32.682,05

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Piana Perina », distinto a N. C. al foglio 17, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1, la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite ovest della particella 4 e con la linea del frazionamento operato sulla particella medesima, la cui parte nord-ovest rimane alla ditta; con parte del limite della particella 1; con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite nord-ovest della particella 9; con la linea del frazionamento operato sulla particella 11, la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite nord-ovest della particella 15 coincidente con il fosso di Valle Chiarana.

Sud: con parte del limite nord-ovest della particella 15 coincidente con il fosso di Valle Chiarana; con il limite di proprietà coincidente con un breve tratto della strada che dalla provinciale Tiberina porta a Riano;

Ovest: con parte del limite della particella 1; con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta

2° Accorpamento in località « Pian dell'Olmo », « Fontana larga » e « Barchetto » distinto a N. C. al foglio 11, confinante :

Nord : con parte del limite ovest della particella 82 : con il limite sud della articella 31 ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 82, la cui parte nord rimane alla ditta ; con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Fontana Larga ;

Est : con parte del limite ovest della particella 69 ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 48, la la cui parte sud rimane alla ditta ; con i limiti nòrd, ovest e sud, della particella 43 ; con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 48, la cui parte est rimane alla ditta ; con la strada vicinale della Macchiarella ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 68, la cui parte est rimane alla ditta ; con il limite di proprietà coincidente in parte, con il fosso di Fontana Larga ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Pian dell'Olmo ;

Ovest : con il fosso di Pian dell'Olmo ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 19, la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella.

L'indennità di espropriazione è di 11.225.138,10 (undicimilioniduecentoventicinquemilacentotrentotto e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4341.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Brenciaglia Giorgio fu Napoleone, in comune di Capodimonte (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brenciaglia Giorgio fu Napoleone, per i terreni ricadenti nel comune di Capodimonte (provincia di Viterbo);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brenciaglia Giorgio fu Napoleone, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capodimonte (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 8.27.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* : ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 46. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Brenciaglia Giorgio fu Napoleone in comune di Capodimonte (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e Decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 875/885 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fiorone	1	1326	C	Seminativo art. 106	—	0	32	80	42,52
Id.	1	1328	B	Id.	—	0	51	00	66,10
Faggio	1	10176/C		Seminativo	—	5	87	40	1.332,22
S. Lazzaro	1	1172	—	Id.	—	0	18	50	65,92
Ponticello	1	1177	2(p)	Prato	—	0	15	36	94,00
Id.	1	1176	2(p)	Id.	—	0	48	44	296,45
Id.	1	1175	2(p)	Id.	—	0	48	55	297,18
Id.	1	1178	2(p)	Id.	—	0	04	00	24,48
					Totali	8	06	05	2.218,87

L'indennità di espropriazione è di L. 812.392,35 (ottocentododicimilatrecentonovantadue e cent. 35) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Partita catastale n. 361 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
S. Lazzaro	1	1173	—	Seminativo	—	0	21	00	74,84

L'indennità di espropriazione è di L. 27.316,60 (ventisettemilatrecentosedici e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Ponticello e Fiorone », distinto a V. C. alla Sez. I, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Nocchia;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particella 1175, 1176/2, 1177/2 e 1178/2, le cui parti nord-est sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio; con il limite di proprietà;
Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà,

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata Ha	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n, 875/885 (VC)	8,06,05	2.218,87	812.392,35
Partita n, 361 (VC)	0;21.00	74.84	27,316,60
	8.27,05	2,293,71	839,708,95

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4342.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bruschi Falgari Elisabetta fu Luca, in Moretti, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschi Falgari Elisabetta fu Luca in Moretti, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 18 ottobre 1951, n. 2349 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschi Falgari Elisabetta fu Luca in Moretti, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 816.07.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 47. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bruschi Falgari Elisabetta fu Luca in Moretti in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 3170/4077 (*V. C.*)									
Fabbrichetta	15ª	33	—	Pascolo	—	1	14	00	53,42
Id.	15ª	34	—	Id.	—	2	85	00	133,38
Formicone	15ª	1	—	Bosco ceduo.	—	3	91	00	239,29
Id.	15ª	2	—	Pascolo	—	2	96	00	863,14
Id.	15ª	3	—	Id.	—	24	52	00	3.972,24
Id.	15ª	4	—	Bosco ceduo.	—	1	92	00	117,50

Segue : *Partita catastale n.* 3170/4077 (*V.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Formicone	15ª	6	—	Pascolo	—	11	35	80	531,54
Id.	15ª	10	—	Bosco ceduo.	—	0	53	50	48,13
Id.	15ª	12	—	Id.	—	1	54	00	94,25
Id.	15ª	13	—	Id.	—	0	94	00	57,53
Id.	15ª	14	1	Id.	—	11	86	00	725,83
Id.	15ª	14	2	Id.	-	9	74	00	596,09
Id.	15ª	15	—	Id.	—	15	32	70	938,02
Id.	15ª	16	—	Id.	—	3	81	00	233,17
Id.	15ª	17	—	Id.	—	4	49	00	274,79
Id.	15ª	18	—	Pascolo	—	28	39	60	4.600,15
Id.	15ª	19	2	Id.	—	13	67	70	2.215,66
Prato Levantino.	15ª	27	—	Seminativo	—	3	76	00	730,94
Id.	15ª	28		Pascolo	—	0	12	00	5,62
Id.	15ª	29	—	Id.	—	0	48	00	77,76
Id.	15ª	30	—	Id.	—	0	42	00	19.66
Fabbrichetta	15ª	31	—	Id.	—	0	10	00	4,68
id.	15ª	32	1	Seminativo	—	58	32	60	11.338,56
id.	15ª	32	2	id.	—	10	48	00	2.037,31
Id.	15ª	62	—	Pascolo	—	12	54	40	2.032,13
Formicone	15ª	7	2	Prato	—	0	22	30	160,56
Id.	15ª	11	—	Bosco ceduo.	—	2	21	00	135.14
Id.	15ª	22	—	Id.	—	1	02	00	91,80
Id.	15ª	23	—	Id.	—	2	18	00	196,20
Levantino	15ª	25	—	Prato	—	2	27	00	1.634,40
Id.	15ª	26		Id.		0	29	20	210,24
Formicone	15ª	52	—	Id.	—	3	55	00	1.725,30
Id.	15ª	57	—	Pascolo	—	15	94	40	746,17
Id.	15ª	7	1B	Prato	—	3	01	10	2.167,92
Id.	15ª	54	12	Pascolo	—	0	57	30	26,86
Id.	15ª	53	8	Bosco ceduo.	—	0	47	60	42,84
Id.	15ª	8	2N	Id.	—	0	10	20	6,23
Id.	15ª	59	15	Pascolo	—	14	07	70	2.280,46
Id.	15ª	19	3	Id.	—	9	25	00	1.498,50
Id.	15ª	19	1	Id.	—	18	86	30	3055,79
Id.	15ª	20		Bosco ceduo.	—	10	37	00	933,30
Id.	15ª	21	—	Id.		5	63	00	506,70
Id.	15ª	56		Pascolo	—	8	98	90	1.456,20
Id.	15ª	58	—	Bosco ceduo.	—	11	79	30	1.061,35
Id.	15ª	70	—	Id.		15	72	00	1.413,00
Id.	15ª	54	11	Pascolo		1	00	50	47,02
Id.	15ª	5	1	Bosco ceduo.	-	21	34	70	1.306,26
Id.	15ª	55	6	Pascolo	—	0	56	10	90,90
Id.	15ª	9	A	Id.	-	6	22	40	291,10
Id.	15ª	60	14	Id.	-	9	74	70	456,19
Id.	15ª	24	2A	Bosco ceduo.	—	1	05	20	64,37
Id.	15ª	24	1A	Id.	—	20	08	30	1.229,08
Pian di Fagiano	4ª	17	5H	Fabbricato rur.	—	0	80	30	—
Carcarella	4ª	9	B	Seminativo	—	2	45	50	477,25
Pian Fagiano.	4ª	17	51	Id.	—	96	21	20	31.172,69
Fioritella.	6ª	278	A	Id.	—	0	65	70	127,73
Id.	6ª	279	A	Pascolo	—	0	06	00	2,81
Cretoni.	4ª	10	—	Id.	—	2	23	00	104,36
S. Croce	4ª	21	1	Prato	—	3	25	50	1.581,91
Id.	4ª	23	—	Pascolo	—	0	55	50	25,96
Pian Fagiano.	4ª	24	—	Id.	—	1	42	50	230,83
Id.	4ª	25	—	Aia	—	0	56	70	—
Cannarona	4ª	32	1	Seminativo	—	2	26	60	440,50
Id.	4ª	32	2	Id.	—	1	73	40	337,10
Poggio Porciano	4ª	58	3	Id.	—	3	25	30	632,38
Pascolaretto	4ª	22	B	Pascolo	—	2	96	20	479,84
S. Croce	4ª	21	2B	Prato	—	1	90	30	924,84
Pian Fagiano.	4ª	27	A	Pascolo	—	0	49	70	23,26
Id.	4ª	27	C	Seminativo	—	0	04	00	7.78
Id.	4ª	28	C	Id.	—	0	41	60	80,86
Cretone	4ª	17	4C	Bosco ceduo.	—	3	54	00	318,60
Pian Fagiano.	4ª	17	5C	Id.	—	0	18	40	16,56
Id.	4ª	17	5d	Id.	—	3	40	00	306,00
Id.	4ª	17	5f	Id.	—	0	47	90	43,09
Id.	4ª	17	5g	Id.	—	4	58	00	412,20
Id.	4ª	17	6A	Id.	—	0	07	20	6,48
Id.	4ª	17	6B	Id.	—	0	18	60	16,74
Id.	4ª	17	6C	Id.	—	0	17	60	15,84

Segue : *Partita catastale n.* 3170/4077 (*V.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						Ettari	Are	Centiare	Lire
Pian Fagiano.	4ª	27	B	Bosco ceduto	—	0	32	80	20,09
Id.	4ª	28	B	Id.	—	3	33	20	203,90
Id.	4ª	29	—	Id.	—	0	04	70	4,21
Id.	4ª	30	—	Id.	—	3	63	00	222,16
Id.	4ª	31	—	Id.	—	1	71	00	153,90
Poggio Porciano	4ª	17	3(p)	Seminativo	—	42	62	15	8.285,62
Id.	4ª	17	8(p)	Id.	—	23	26	50	4.522,72
Id.	4ª	58	1	Id.	—	6	75	20	1.312,59
Id.	4ª	59	—	Pascolo	—	44	16	00	7.153,91
Id.	4ª	58	2B	Seminativo	—	13	57	10	2.638,20
Cretone	4ª	17	4B (p)	Id.	—	6	59	00	2.135,16
Pian Fagiano.	4ª	17	6E (p)	Id.	—	10	09	14	1.961,77
Id.	4ª	17	7B (p)	Id.	—	13	98	94	1.561,22
Poggio Porciano	4ª	61	B(p)	Pascolo	—	1	29	04	209,04
Pinochieto	4ª	19	—	Id.	—	0	37	00	59,94
Id.	4ª	20	—	Id.	—	2	56	00	746,50
Molinaccio	4ª	40	—	Bosco ceduo.	—	4	00	00	244,80
Buchi di Capecchio	4ª	42	—	Id.	—	6	47	00	395,96
Poggio Porciano	4ª	17	2/c	Bosco ceduo.	—	1	82	00	163,80
Buchi di Capecchio	4ª	43	—	Id.	—	2	51	00	153,61
Id.	4ª	44	—	Id.	—	1	91	00	171,90
Grotta Forana	4ª	45	—	Seminativo	—	6	24	00	2.021,76
Id.	4ª	46	—	Pascolo	—	1	31	00	61,31
Pian del Pero	4ª	47	—	Bosco ceduo.	—	3	62	00	221,54
Id.	4ª	48	B	Seminativo	—	6	21	00	2.012,04
Id.	4ª	49	A	Bosco ceduo.	—	0	09	60	5,87
Id.	4ª	49	B	Pascolo	—	0	35	40	16,56
Id.	4ª	48	A	Bosco ceduo	—	2	20	00	198,00
Lasco del Sorbo	4ª	51	B	Pascolo	—	0	07	70	3,60
Id.	4ª	51	A	Bosco ceduo.	—	1	74	30	106,67
Id.	4ª	50	—	Id.	—	0	06	60	4,03
Lasco Fagiano	4ª	17	2/D(p)	Seminativo	—	12	64	64	2.458,46
Id.	4ª	17	1/M(p)	Id.	—	36	16	64	7.030,75
Pian Porciano	4ª	55	—	Pascolo	—	1	09	50	51,23
Id.	4ª	53	—	Bosco ceduo.	—	0	34	70	31,21
Id.	4ª	54	—	Id.	—	1	70	00	104,04
Id.	4ª	56	—	Pascolo	—	0	22	00	10,30
Id.	4ª	57	—	Bosco ceduo.	—	2	01	00	123,01
Id.	4ª	52	A	Id.	—	0	10	20	6,23
Id.	4ª	52	B	Pascolo	—	0	05	80	2,70
Id.	4ª	58	2/A	Bosco ceduo.	—	2	66	40	239,76
Id.	4ª	60	—	Aia	—	0	46	50	—
					Totali	816	07	95	139.590,35

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopra descritti, corrispondono per effetto della delibera n. 2349 in data 18 ottobre 1951 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 816.07.95 e ad un reddito dominicale di L. 141.810,57 (centoquarantunomilaottocentodieci e cent. 57).

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti :

1º Accorpamento in località « Formicone » e « Fabbrichetta », confinante :

Nord : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Arrone e con il fosso Formicone ;

Est : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Ficuna ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale da Tarquinia a Tuscania ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso dell'Oro.

2º Accorpamento in località « Pian Fagiano » distinto a V. C. alla Sez. IV, confinante :

Nord : con il limite di proprietà ;

Est : con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Capecchio ; con i limiti nord ed ovest della particella 41 ; con parte del limite ovest della particella 33/1 ;

Sud : con parte del limite ovest della particella 33/1 ;

Ovest : con parte del limite est della particella 33/2 e 34/1 ; con parte del limite sud, con il limite est e parte di quello nord della particella 37/*B* ; con il limite est della particella 17/2/*D* ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 17/2/*D*, 17/1/*M*, 17/3, 61/*B* ed ancora sulle 17/3, le cui parti situate a sud e ad ovest di detto frazionamento, rimangono alla ditta.

3° Accorpamento in località « Poggio Porciano » distinto a V.C. alla Sez. IV, confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 9/A; con il limite est della particella 9/C; con parte del limite ovest della particella 17/4/B e con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite est della suddetta particella; con il limite sud delle particelle 34/2 e 34/1;

Est: con parte del limite ovest della particella 33/2; con il limite ovest delle particelle 28/A e 17/5/E; con la linea del frazionamento operato della particella 17/6/E, la cui parte nord-est rimane alla ditta e con parte del limite di detta particella; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 17/6/E, 17/7/B e 17/8, le cui parti nord-est rimangono alla ditta;

Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Marta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Marta; con il limite est della particella 21/2/*A*; con parte del limite est della particella 22/*A*; con il il limote est delle particelle 17/7/*A* e 17/6/*D*; con il limite nord della particella 17/5/*B*; con il limite est della particella 17/5/*A*; con parte del limite est della particella 9/*A*.

L'indennità di esproriazione è di L. 50.469.054,88 (cinquantamilioniquattrocentosessantanovemilacinquantaquattro e cent. 88) e vale salvo sue determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4343.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calabresi Massimo fu Farncesco, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calabresi Massimo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2453 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggio di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calabresi Massimo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 12.91.23, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 12.91.23.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 48. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calabresi Massimo fu Francesco in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						Ettari	Are	Centiare	Lire
				(Partita catastale n. 4004 *(V C.)*					
Pantacciano	6ª	343	—	Seminativo	—	0	12	50	24,30
Id.	6ª	341	1	Id.	—	9	24	00	1.031,18
Id.	6ª	341	2(p)	Id.	—	3	54	73	689,59
					—				
					Totali	12	91	23	1.745,07

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effeetto della delibera n. 2453 del 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 12.91.23 e ad un reddito dominicale di lire 1.715,14 (millesettecentoquindici e cent. 14).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Pantacciano » distinto a V. C. alla Sez. VI, confina:

Nord: con il limite di proprietà:
Est: con la maggior parte del limite ovest della particella 340;
Sud: con parte del limite nord della particella 344/2 e con la linea del frazionamento operato sulla particella 341/2, la cui parte sud-ovest è compresa nei terreni soggetti ad esprprio;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Poggio Vallone.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4344.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Dina di Luigi, maritata Inghirami, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Dina di Luigi, maritata Inghirami, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);
Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Dina di Luigi, maritata Inghirami, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 3.18.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 49. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campani Dina di Luigi maritata Inghirami in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				(Partita catastale n. 353 (N. C.)					
Roncolla	131	31(p)	—	Seminativo	3ª	1	12	54	303,87
Id.	131	32	—	Seminativo arb.	4ª	2	05	70	514,25
				Totali		3	18	24	818,12

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Roncolla », distinto a N. C. al foglio 131, confina:

Nord: con la maggior parte del limite sud della particella 30; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 31, la cui parte nord-est rimane alla ditta; con il limite sud-est della particella 30;
Nord Est: con la strada nazionale Val di Cecina;
Sud-Est: con parte del limite nord della particella 31;
Sud-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 31, la cui parte sud-ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;
Nord-Ovest: con parte del limite sud-est della particella 27.

L'indennità di espropriazione è di L. 110.245,14 (centodiecimiladuecentoquarantacinque e cent. 14) e vale salvo su determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4345.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Caraffa Tullio e Margherita fu Giuseppe, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei

confronti di Caraffa Tullio e Margherita fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2506 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata.

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Caraffa Tullio e Margherita fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 116.10.90, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 112.74.81.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 78.18.90, corrispondenti per effetto della succitata deliberazione ad ettari 75.84.68, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 37.92.00 corrispondenti per la succitata deliberazione ad ettari 36.90.13.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 50. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Caraffa Tullio e Margherita fu Giuseppe in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				(Partita catastale n. 58152 (V. C.)			
Selce	94	62(Pp)	—	Pascolo	305	62	7.316,54
Id.	94	62	1(p)	Id.	93	50	2.238,39
Id.	94	63(p)	—	Id.	58	20	1.393,30
Id.	94	64(Pp)	—	Id.	86	99	2.082,66
Id.	94	73(Pp)	—	Id	86	50	3.615,57
Id.	94	74(P)	—	Id.	66	78	1.598,71
Id.	94	74	1(p)	Id.	84	30	2.018,24
				Totali	781	89	20.263,41

Pari ad Ha. 78.18.90

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2506 in data 24 luglio 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 75.84.68 e ad un reddito dominicale di L. 25.671,77 (venticinquemilaseicentosettantuno e cent. 77).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Selce », distinto a V. C. alla Sez. 94, confinante:

Nord: con il limite di proprietà e con la linea del frazionamento operato sulle particelle 62 e 64 le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con il fosso della Selce e con la linea del frazionamento operato sulle particelle 64, 62, nuovamente sulla 64 ed infine sulla 62/1, le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 62/1, 63 e 62, le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento in località « Selce », distinto a V. C. alla Sez. 94, confinante:

Nord-Est: con il limite di proprietà;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operata sulle particelle 74 e 73, le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud-Ovest: con il limite nord-est della particella 97;

Ovest: con parte del limite est della particella 72; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 73 e 74/1, le cui parti nord ovest rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.474.476,50 (ottomilioniquattrocentosettantaquattromilaquattrocentosettantasei e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni *intestati alla ditta* Caraffa Tullio e Margherita fu Giuseppe in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950 n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
				(Partita catastale n. 58152 (*V. C.*)			
Selce.	94	74(p)	—	Pascolo	77	00	1.843,37
Id.	94	73(P)(p)		Id.	31	00	1.295,75
Id.	94	73	2 (p)	Id.	43	20	1.805,76
Id.	94	62(Pp)	—	Id.	165	00	3.950,10
Id.	94	64(Pp)	—	Id.	63	00	1.508,22
				Totali	379	20	10.403,20

Pari ad Ha. 37.92.00

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2506 del 24 luglio 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 36.90.13 e ad un reddito dominicale di L. 12835,89 (*dodicimilaottocentotrentacinque e cent.* 89).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento in località «Selce» distinto a V. C. alla mappa 94, confinante

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il fosso della selce;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 64 e 62, le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località «Selce» distinto a V. C. alla mappa 94, confinante

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particel:a 73/2, la cui parte est rimane alla ditta:
Sud-Ovest: con un affluente del Rio Galeria coincidente con parte del limite nord-est della particella 75;
Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 73 e 74, le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4346.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Antonio fu Gaspare, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laizale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Antonio fu Gaspare, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2512 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Antonio fu Gaspare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 253.89.24, specificamente descritti nell'elenco n. 2 al legato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 253.89.24.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 51. — FALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ciacci Antonio fu Gaspare in comune di Manciano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841)

Denominazione della località	Sezione	Numero di mappa	Subalterno Articolo di stima	Qualità	Superficie braccia quadre		Reddito dominicale Lire
				(Partita catastale n. 16585 (V C.)			
	B	34(p)	—	Sodo e pastura	—	426921	1.030,78
	B	33(p)	—	Id.	—	280434	677,10
	B	38(p)	—	Lavorativo nudo.	—	265058	967,12
	B	39(p)	—	Id.	—	346112	1.262,88
	B	35	—	Marrucheto	—	79236	143,64
	B	36		Lavorativo nudo	—	136900	499,48
	B	37	—	Pastura	—	243040	586,84
	B	40	—	Pastura	—	134994	243,84
	B	41	—	Lavorativo nudo.	—	5280	19,24
	B	42	—	Casa colonica	252	1112	—
	B	43	—	Capanna	720	—	—
	B	44	—	Casa esente	140		
	B	53(p)	—	Pastura	29358	79706	182,87
	B	54	—	Id.	50348	—	—
	B	47	—	Id.	571266	1210612	3.756,00
	B	49	—	Id.	639346	—	—
	B	45(p)	—	Id.	376165	555477	1.003,04
	B	46	—	Id.	124300	—	—
	B	48	—	Id.	55012	—	—
	B	50		Id.	434272	463492	1.000,08
	B	51	—	Id.	29220		
	B	52		Id.		224886	543,44
	B	55	—	Id.	—	46710	84,36
	B	61	—	Pastura e marrucheto	309098	376364	903,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue : *Partita catastale n.* 16585 (*V.C.*)			
	B	62	—	Pastura e marrucheto	30978	—	—
	B	63	—	Id.	36288	—	—
	B	60(p)	—	Bosco a Pastura	—	2344261	6.738,71
	B	58(p)	—	Pastura	—	30826	70,71
	B	59(p)	—	Scopeto sassoso	—	39634	13,11
	B	64(p)	—	Bosco a pastura	—	162801	431,58
				Totali	—	7453856	20.158,62

Pari ad Ha. 253.89.24

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopradescritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2512 del 24 luglio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 253.89.24 (ettari duecentocinquantatre are ottantanove e centiare ventiquattro) e ad un reddito dominicale di lire 36.716,49 (lire trentaseimilasettecentosedici e cent. 49).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, distinto a V. C. alla Sez. *B*, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Butria;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Albegna;

Sud con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 64, 60, 59, 58, le cui parti sud rimangono alla ditta; con un breve tratto del limite est della particella 57; cno la linea spezzata del frazionamento operato nuovamente, per la seconda e terza volta sulle particelle 58 e 60 le cui parti sud -occidentali rimangono alla ditta; con la linea del frazionamento operato sulla particella 53 la cui parte sud rimane alla ditta; con un breve tratto della strada detta La Carrareccia da Marsigliana alle Rocchette; con la linea spezzata del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 53 la cui parte est rimane alla ditta; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 45 e di nuovo 53 le cui parti est rimangono alla ditta; con un tratto della strada da Murci a Saturnia; con il limite nord della particella 74 cojncidente con una strada senza nome; con un tratto della strda detta la Carrareccia da Marsigliana alle Rocchette: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 39 la cui parte sud-ovest rimane alla ditta; con un breve tratto del limite est della particella 38, facente parte del presente accorpamento; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 38, 33 e 34 le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio e con il limite nord della particella 30 coincidente con una strada senza nome;

Ovest: con il fosso Butria coincidente per in tratto con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4347.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, (eredi), in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso — eredi — per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2321, della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fu-

cino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso — eredi — relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 5.90.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 52. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corsini Andrea-Carlo fu Tommaso, in comune di Montecatini V. C. (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				(Partita catastale n. 287 (N. C.)					
Le Prunaie	18	9	—	Seminativo	5ª	1	25	50	75,30
Id.	18	10	—	Bosco ceduo.	4ª		04	30	1,55
Collinelle	21	1	—	Seminativo arb.	5ª	3	50	30	455,39
Id.	21	3(p)	—	Bosco ceduo.	4ª	1	10	00	39,60
					Totali	5	90	10	571,84

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Le Prunaie » confinante:

Nord-Ovest: con parte del limite sud-est della particella 8 (foglio 21);
Nord-Est: con la strada comunale Miemo-Montecatini;
Sud-Est: con il limite di proprietà;
Sud-Ovest: con parte del limite sud-est della particella 8 (foglio 21).

2° Accorpamento, sito in località « Le Collinelle », confinante:

Nord-Ovest: con il Botro delle Collinelle;
Est: con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 21);
Sud: con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 21); con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con la strada vicinale delle Collinelle.

L'indennità di espropriazione è di L. 289.332,55 (duecentottantanovemilatrecentotrentadue e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1953 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4348.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo e 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel Comune di Laiatico (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 97.95.85. specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto;

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 53. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corsini Andrea-Carlo fu Tommaso, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				(Partita catastale n. 291 (N. C.)					
Torrente Ragone	46	13	—	Incolto produt.	unica	0	08	60	1,20
Str. delle More	46	24	—	Pascolo	2ª	1	40	20	49,07
La Casa Nuova.	46	25	—	Id.	1ª	2	31	90	150,74
Botro Pod. Nuovo	46	26	—	Id.	1ª	0	39	40	25,61
Id.	46	27	—	Pascolo arborato	unica	0	11	70	4,68
Id.	46	28	—	Id.	unica	0	18	40	7,36
Id.	46	29		Seminativo	4ª	0	28	80	48,96
Id.	46	30	—	Pascolo arb..	unica	2	03	30	81,32
Strada della Collina	46	31	—	Prato	unica	0	04	00	8,40
Torr. Ragone	46	41	—	Incolto prod.	unica	0	06	40	0,90
Id.	46	42	—	Id.	unica	0	35	60	4,98
Id.	46	43	—	Pascolo	1ª	5	10	10	331,57
Id.	46	44		Seminativo	4ª	1	31	40	223,38
Id.	46	45	—	Id.	3ª	0	28	20	84,60
Id.	46	46	—	Id.	3ª	1	60	70	482,10
Id.	46	47	—	Seminativo arb.	3ª	2	65	00	1 113,00
Id.	43	48		Seminativo	4ª	0	46	00	78,20
Id.	46	49	—	Id.	3ª	0	11	40	34,20
Id.	46	50	—	Id.	4ª	0	53	20	90,44
Strada delle More	46	51	—	Incolto sterile		0	32	80	—
Id.	46	52	—	Pascolo	2ª	0	27	00	9,45
Id.	46	53	—	Id.	1ª	3	50	00	227,50
Casa Nuova	46	54	—	Id.	1ª	4	95	90	322,34
Id.	46	55	—	Seminativo	4ª	22	87	50	3.888,75
Id.	46	58	—	Pascolo arb.	unica	0	06	00	2,40
Id.	46	59	—	Id.	unica	0	19	10	7,64
Piano della Casa Nuova	46	61(p)	—	Id.	unica	0	30	15	12,06
Id.	46	62	—	Seminativo	4ª	0	67	20	114,24
Torr. Ragone	46	75	—	Id.	5ª	3	38	90	271,12
Id.	46	76	—	Incolto prod.	unica	0	20	40	2,86
Case Nuove	46	77		Seminativo	5ª	1	12	30	89,84
Podere Nuovo	54	7		Seminativo arb.	3ª	2	01	70	847,14
Id.	54	8		Pascolo cesp.	unica	1	92	00	24,96
Id.	54	9	—	Seminativo	5ª	7	73	10	618,48
Id.	54	10		Incolto prod.	unica	0	03	80	0,53
Id.	54	11		Pascolo	1ª	0	27	50	17,88
Id.	54	18	—	Seminativo arb.	3ª	0	89	70	376,74
Id.	54	20	—	Seminativo	5ª	3	91	10	312,88
Id.	54	21	—	Pascolo cesp.	unica	0	87	00	11,31
Id.	54	22	—	Id.	unica	0	14	00	1,82
Id.	54	23	—	Pascolo	1ª	2	87	50	186,88
Casanuova	56	1	—	Seminativo	4ª	2	21	00	375,70
Id.	56	2	—	Fabbricato rur.	—	0	33	00	—
Id.	56	3	—	Pascolo cesp.	unica	0	59	90	7,79
Id.	56	4	—	Seminativo	4ª	6	96	80	1 184,56
Id.	56	5	—	Seminativo arb.	3ª	1	14	90	482,58
Banditine	56	14	—	Seminativo	5ª	1	64	00	131,20
Casanuova	56	16		Pascolo arb.	unica	0	00	80	0,32
Id.	56	57	—	Pascolo	2ª	0	30	80	10,78
Id.	56	58	—	Pascolo	2ª	0	24	00	8,40
Id.	56	59	—	Pascolo	1ª	5	49	10	356,92
Id.	56	60	—	Seminativo	3ª	0	07	20	21,60
Id.	56	61	—	Id.	3ª	0	45	30	135,90
Botro Pod. Nuovo	46	71	—	Bosco misto	1ª	0	43	30	41,14
Casanuova	56	6	—	Bosco ceduo	4ª	0	07	10	2,84
Id.	56	10	—	Bosco misto	2ª	0	09	70	5,82
					Totali	97	95	85	12.933,08

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Casa Nuova », confinante ;

Nord: con il limite sud delle particelle 35 e 34 (foglio 36), con il limite sud-ovest della particella 74 (foglio 46), con la strada vicinale maremmana delle Moie ; con parte del limite nord-est della particella 24 (foglio 46) facente parte del presente accorpamento, con il Botro del podere Nuovo, con la strada vicinale maremmana delle Moie ;

Est : con il limite ovest della particella 35 (foglio 46) ; con parte del limite ovest della particella 56 (foglio 46) ; con il limite ovest della particella 57 (foglio 47) ; nuovamente con parte del limite ovest della particella 56 (foglio 46) ; con il limite ovest della particella 60 (foglio 46) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 61 (foglio 46), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio ; con il limite ovest della particella 81 (foglio 46) ; con il limite ovest e sud della particella 82 (foglio 46) ; con il limite ovest della particella 66 (foglio 46) ;

Sud-Est : con il Botro la Casanova ; con il limite nord-est della particella 12 (foglio 54) ; con la strada vicinale maremmana delle Moie ; con parte del limite nord della particella 9 (foglio 55) ; con un fosso senza nome affluente del torrente Ragone ;

Ovest : con il torrente Ragone.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.711.688,10 (lire seimilionisettecentoundicimilaseicentottantotto e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4349.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino d terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2334, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, cosituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo:

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 202.12.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 54. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 11580 (*V.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni / Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE	REDDITO DOMINICALE Lire
	Q	52(a)	37	Ceduo	129.176	260,40
	Q	52(b)	37	Id.	2.821.332	5.687,04
	Q	105p	75	Pastura	38.165	91,88
	Q	51(p)	36	Lavorativo nudo.	43.018	290,72
	Q	50(p)	35	Id.	98,442	661,88
	Q	49		—		—
	Q	103	73	Pastura macchiosa	835.860	1.677,36
	Q	102	72	Pastura	9.828	24,84
	Q	97			—	—
	Q	100	128	Casetta e annessi	3.696	—
	Q	101			—	—
	Q	96	70	Pastura	229.962	581,24
	Q	98			—	—
	Q	93	63	Ceduo	20.020	36,00
	Q	99	71	Lagacciolo	99.560	—
	Q	91	67	Pastura macchiosa	321.318	621,36
	Q	52(p)	38	Pastura	16.029	23,12
	Q	90(p)	66	Pastura macchiosa	155.598	312,20
	Q	104 (p)	74	Pastura	146,791	353,44
	Q	54(p)	40	Id.	25.453	61,08
	Q	53(p)	39	Ceduo	259.172	707,56
	Q	77	55	Marrucheto	7.860	14,40
	Q	78	56	Past. e Marrucheto	14.450	31,32
	Q	79	57	Id.	15.480	33,68
	Q	52(c)	37	Ceduo	41.480	83,60
	Q	76(p)	54	Id.	352.299	757,24
	R	5(p)	3	Lecceto	248.931	622,72
				Totali	5.933.923	12.933,08

Pari ad Ha. 202.12.06

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopra descritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2334 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 198. 20.50 ed a un reddito dominicale di L. 38.264.76 (lire trentottomiladuecentosessantaquattro e cent. 76).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti, siti in località « Tenuta la Marsigliana » :

1° Accorpamento, confinante :

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 104-90-52-II (Sez. Q), le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio, tale spezzata segue il corso attuale del fosso Radicatino; con tratto della linea del frazionamento operato sulla particella 52-II (Sez. Q); la cui parte est rimane alla ditta; con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 90 (Sez. Q);

Sud: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il tracciato attuale della strada vicinale della Dogana

Ovest e Sud-Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il tracciato attuale della strada vicinale della Dogana.

2° Accorpamento, confinante:

Nord-Est: con parte del limite ovest della particella 52 (Sez. Q); con parte della linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 52 (Sez. Q), la cui parte est rimane alla ditta, linea che segue il margine del bosco;

Sud-Est: con parte della linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 52 (Sez. Q), la cui parte sud est rimane alla ditta, linea che segue il margine del bosco;

Sud-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 52 e 105 (Sez. Q), le cui parti sud-ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Nord-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 105-52-51 e 50 tutte della Sez. Q (le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio). tale linea segue la parte del tracciato attuale della strada vicinale Capalbio-Marsigliana.

3° Accorpamento, confinante:

Nord-Est: con la linea del frazionamento operato sulla particelle 54 e 53 (Sez. Q), le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 76 (Sez. Q); la cui zona settentrionale ricade parte nei terreni soggetti ad esproprio e parte nei terreni che rimangono alla ditta;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 76 (Sez. Q), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con breve tratto del fosso del Camerone; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 52 (Sez. Q), la cui parte sud rimane alla ditta; nuovamente con il fosso del Camerone;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 53 e 54 (Sez. Q); le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio, linea coincidente con breve tratto del nuovo tracciato della strada vicinale Marsigliana.

4° Accorpamento, confinante:

Nord: con il torrente Elsa;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 5 della Sez. Q (la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio e la parte sud rimane alla ditta), linea che segue il fosso del Cameroncino;

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 5 della Sez. Q (la cui parte sud rimane alla ditta) linea che segue il margine del bosco;

Nord-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (Sez. Q), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio.

Fa parte dei presenti accorpamenti la particella 52 (*p*) (Sez. Q) situata tra il secondo ed il terzo accorpamento e confinante ad ovest con il tracciato attuale della strada vicinale Capalbio-Marsigliana.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.782.370,40 (lire cinquemilionisettecentottantaduemilatrecentosettanta e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4350.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Di Domenico Natalia fu Alfredo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Domenico Natalia fu Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2407 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Domenico Natalia fu Alfredo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 4.10.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 55. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Domenico Natalia fu Alfredo, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 77124 (*V.C.*)			
Polline Conca	133	76(p)		Seminativo	41	02	982,14

Pari ad Ha. 4.10.20

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Polline Conca », distinto a V. C. alla mappa 133, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 76, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la strada vicinale doganale di Polline;

Ovest: con parte del limite est della particella 77.

L'indennità di espropriazione è di L. 412.498,80 (quattrocentododicimilaquattrocentonovantotto e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4351.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ferrari Rotilio fu Luigi, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferrari Rotilio fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma):

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2463, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950. n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferrari Rotilio fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 239.43.09, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 169.98.84, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 69.44.25.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 56. — Palla

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferrari Rotilio fu Luigi, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 62180 (*V.C.*)			
Posto di Forano	146	22	—	Seminativo	134	75	3.225,90
Id.	146	23	—	Prato	118	02	7.624,09
Id.	146	24	—	Id.	34	15	2.205,45
Porta di Pirano	146	25	—	Seminativo	641	31	15.352,95
Posto di Forano	146	247	—	Id.	55	23	1.322,21
Id.	146	39	—	Id.	10	22	244,68
Id.	146	43	—	Id.	3	11	74,44
Id.	146	40	—	Id.	14	56	348,57
Id.	146	41	—	Pascolo	1	89	25,84
Id.	146	42	—	Id.	2	32	31,73
Id.	146	44	—	Seminativo	9	99	239,17
Carnazza	146	148	—	Pascolo	2	50	34,20
Id.	146	147	—	Seminativo	46	99	1.124,95
Id.	146	145		Pascolo	2	80	38,31
Id.	146	155	—	Id.	3	19	43,62
Id.	146	154	(p)	Id.	0	55	7,52
Id.	146	146	(p)	Seminativo	557	27	23.293,88
Posto di Forano	146	26	(p)	Id.	21	63	517,83
Carnazza	146	151	(p)	Id.	38	48	921,21
Id.	146	153	(p)	Pascolo	0	92	12,58
				Totali	1.699	88	56.689,13

Pari ad Ha. 169.98.84

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono per effetto della delibera n. 2463 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 169,98.84 e ad un reddito dominicale di L. 65.244,42 (sessantacinquemiladuecentoquarantaquattro e cent. 42).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Carnazzano », distinto a V. C. alla mappa 146, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Braccianese;

Est: con la via Carnazzano-Ceri; con la linea del frazionamento operato sulla particella 26, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con la strada di Ceri; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 151, 153, 146 e 154, i cui terreni ad est sono compresi in partenel terzo residuo e parte rimangono alla ditta;

Sud: con parte del limite nord della particella 156; con parte dei limiti est e nord della particella 143; con la linea del frazionamento operato sulla particella 146, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con parte dei limiti est e nord della particella 100; con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada della Carrareccia.

L'indennità di espropriazione è di L. 23.430.121,70 (ventitremilioniquattrocentotrentamilacentoventuno e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferrari Rotilio fu Luigi, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

SUPERFICIE TAVOLE BRACCIA QUADRE	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 62180 (*V.C.*)			
Porta di Girano	146	35	—	Pascolo	4	09	55,56
Id.	146	198	—	Seminativo	16	76	401,24
Id.	146	32	—	Bosco ceduo	43	07	560,27
Id.	146	27	—	Seminativo	77	79	3.251,62
Id.	146	30	—	Bosco ceduo	19	20	248,07
Id.	146	31	—	Seminativo	4	18	100,05
Id.	146	29	—	Id.	21	76	520,94
Id.	146	28	—	Pascolo	14	79	202,31
Carnazza	146	162	(p)	Seminativo	27	51	1.149,92
Id.	146	176	—	Bosco ceduo	30	07	777,02
Id.	146	175	—	Pascolo	56	03	766,50
Id.	146	174	—	Seminativo	71	64	2.994,55
Id.	146	165	(p)	Prato	45	00	2.907,00
Id.	146	161	1(p)	Seminativo	32	70	782,84
Id.	146	173	(p)	Pascolo	40	82	977,23
Id.	146	173	1(p)	Id.	20	64	282,35
Id.	146	252	(p)	Bosco ceduo	18	62	481,14
Id.	146	152	(p)	Seminativo	24	60	588,92
Posto di Forano	146	26(p)	—	Id.	33	00	790,02
Carnazza	146	151	(p)	Id.	64	94	1.554,66
Id.	146	153	(p)	Pascolo	4	00	54,72
Id.	146	146	(p)	Seminativo	23	21	970,17
				Totali	694	42	20.417,10

Pari ad Ha. 69.44.25

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2463 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 69.44.25 e ad un reddito dominicale di L. 32.622,21 (trentaduemilaseicentoventidue e cent. 21).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Carnazzano » distinto a V. C. alla mappa 146, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Posto Forano;

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 162, 152, 153 e 146, le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 146, 153 e 151, le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad espropriazione; con la strada di Ceri; con la linea del frazionamento operato sulla particella 26, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con la via « Carnazzano-Ceri.

2° Accorpamento in località « Carnazzano » distinto a V. C. alla mappa 146, confinante:

Nord-Ovest e *Nord*: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 252, 173/1, 173, 161/1 e 165, le cui parti nord-ovest e nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Arrone;

Sud-Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4352.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Floridi Clotilde fu Pio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Floridi Clotilde fu Pio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2417, della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Floridi Clotilde fu Pio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 18.79.30, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 12.52.90, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 6.26.40.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 57. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Floridi Clotilde fu Pio, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCAL	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 77409 (*V.C.*)			
Malborghetto	54	247	—	Seminativo	0	10	2,39
Id.	54	223	—	Id.	16	92	405,08
Id.	54	106	—	Id.	50	24	1 202,74
Id.	54	246(pp)	—	Id.	5	07	121,31
Id.	54	230	—	Pascolo	49	03	1 173,74
Id.	54	.242p	—	Seminativo	3	93	94,05
				Totali	125	29	2.999,31

Pari ad Ha. 12.52.90

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Malborghetto » distinto a V. C. alla mappa 54 e confina :

Nord : con la linea del frazionamento operato sulla particella 242, la cui parte nord rimane alla ditta ;

Est e *Sud-Est* : con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Viterbo-Civitacastellana-Roma ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Sacrofano-Cassia ; con un breve tratto del limite sud della particella 6 ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 246/*P*, la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo ; con la strada statale Flaminia.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.259.710,20 (unmilioneduecentocinquantanovemilasettecentodieci e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto : *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Floridi Clotilde fu Pio, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 77409 (*V.C.*)			
Malborghetto	54	7	—	Seminativo	19	16	458,70
Id.	54	6	—	Id.	20	85	499,13
Id.	54	246(pp)	—	Id.	22	63	541,83
				Totali	62	64	1.499,66

Pari ad Ha. 6.26.40

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Malborghetto» distinto a V. C. alla mappa 54, confina :

Nord : con parte del limite ovest della particella 246/*P* e con la linea del frazionamrnto operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta ;

Est: con la strada statale Flaminia; con la linea del frazionamento operato sulla particella 246/*P*, la cui parte sud-est è compresa nei terreni soggetti ad esprprio;

Sud: con il limite nord della particella 247; con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Sacrofano-Cassia;

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4353**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ginori Conti Giovanni fu Pietro, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Conti Giovanni fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'esproprio terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto:

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Conti Giovanni fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 44.57.55, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 44.57.55.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 58. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ginori Conti Giovanni fu Pietro, in comunue di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 597 (*N.C.*)					
Torrente Ragnese	76	6	—	Incolto prod.	2ª	0	08	50	0,21
Id.	76	7	—	Id.	2ª	0	05	50	0,14
Id.	76	8	—	Bosco ceduo	4ª	0	38	00	9,50
Id.	76	9	—	Id.	4ª	0	29	20	7,30
Id.	76	10	—	Pascolo	2ª	0	09	70	2,04
Id.	76	11	—	Pascolo cesp.	unica	0	57	80	7,51
Poggio al Castagno	76	12	—	Seminativo	4ª	3	37	30	303,57
Poggio al Fornello	77	7	—	Id.	3ª	0	64	50	129,00
Id.	77	8	—	Uliveto	2ª	2	45	00	980,00
Sodi della Capanna	77	13(p)	—	Seminativo	3ª	1	74	15	348,30
Poggio al Fornello	77	16	—	Seminativo arb.	4ª	4	96	40	868,70
Id.	77	17	—	Vigneto	2ª	0	47	10	259,05
Id.	77	18	—	Pascolo cesp.	unica	0	03	70	0,48
Id.	77	19	—	Pascolo	2ª	0	02	00	0,42
Id.	77	20	—	Id.	1ª	0	03	60	1,51
Id.	77	27	—	Id.	2ª	0	49	50	10,40
Podere Gabbro.	77	28	—	Corte rur. un. al n. 29.	—	0	24	20	—
Id.	77	29	—	Fabbr. rur. un. al n. 28	—	0	40	10	—
Id.	77	30	—	Uliveto	2ª	5	67	70	2.270,80
Podere Fornello	77	33	—	Seminativo	3ª	6	60	30	1.320,60
Id.	77	15	—	Id.	4ª	10	72	90	965,61
Id.	77	34	—	Seminativo arb.	3ª	1	64	40	509,64
Roccaie	93	10	—	Bosco ceduo	4ª	0	71	30	17,83
Le Serrate	118	1	—	Uliveto	2ª	0	83	00	332,00
Id.	118	2	—	Bosco ceduo	4ª	0	67	50	16,88
Id.	118	3	—	Seminativo	3ª	0	05	40	10,80
Id.	118	4	—	Pascolo arb.	unica	0	17	50	4,38
Id.	118	9	—	Seminativo arb.	4ª	0	14	50	25,38
Id.	118	11	—	Pascolo	2ª	0	18	40	3,86
Id.	118	12	—	Pascolo cesp.	unica	0	64	90	8,44
Id.	118	49	—	Pascolo	2ª	0	13	50	2,84
				Totali		44	57	55	8.417,19

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento in località « Torrente Raquese », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Raquese;
Est: con parte dei limiti nord ed ovest della particella 13 (foglio 76);
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

2º Accorpamento in località « Poggio Fornello », confinante:

Nord: con parte dei limiti est della particella 1 (foglio 77);
Est: con parte dei limiti ovest della particella 32 (foglio 77); con i limiti ovest e sud della particella 6 (foglio 77); con il limite sud delle particelle 32 e 5 (foglio 77); con parte del limite ovest della particella 9 (foglio 77); con la strada vicinale vecchia di Bagni S. Michele; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 13 (foglio 77), le cui parti ovest e nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il botro dei Fornelli;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale delle Roccaie;
Ovest: con la strada vecchia da Castelnuovo a Pomarance; con la strada provinciale Massetana; con il limite est e parte di quello nord della particella 26 (foglio 77); con il limiti est e nord della particella 31 (foglio 77) con parte del limite est della particella 1 (foglio 77).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4354**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni in proprietà di Giuntini Maria-Concetta e Francesco sorella e fratello fu Guido, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobbre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giuntini Maria-Concetta e Francesco sorella e fratello fu Guido, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto):

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Giuntini Maria-Concetta e Francesco sorella e fratello fu Guido, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 179.01.31, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 99.03.53, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 79.97.78.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 59. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuntini Maria-Concetta e Francesco sorella e fratello fu Guido, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 344 (*N.C.*)					
Padanella	37	65(p)	—	Seminativo	4ª	1	91	41	325,40
Casello 152	37	63(p)	—	Id.	4ª	55	38	02	9.414,64
Padanella	36	51(p)	—	Seminativo	4ª	41	74	10	7.095,97
					Totali	99	03	53	16.836,01

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Parrina », confina :

Nord-Ovest : con il limite di proprietà ;
Nord-Est ed Est : con la strada statale Aurelia ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 51 (foglio 36), la cui parte est rimane nei terreni costituenti il terzo residuo con un tratto del limite nord-ovest della particella 63 (foglio 37) ; con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo ; con un tratto della strada vicinale Padanella ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 65 (foglio 37) ; la cui parte est ricade nei terreni già espropriati ;
Sud-Est : con la linea del frazionamento operato sulla particella 65 (foglio 37), la cui parte sud-est rimane nei terreni già espropriati ;
Sud e Sud-Ovest : con il limite di proprietà ; con il limite nord-est della particella 64 (foglio 37) ; con parte del limite sud della particella 54 (foglio 36) ; con il limite nord-est delle particelle 54 e 53 (foglio 36).

L'indennità di espropriazione è di L. 6.060.963,60 (seimilionisessantamilanovecentosessantatre e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuntini Maria-Concetta e Francesco, sorella e fratello fu Guido, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 344 (*N.C.*)					
Casello n. 152	37	91	—	Vigneto	2ª	0	70	40	440,00
Id.	37	92	—	Id.	2ª	0	16	00	100,00
Padenelle	37	51	—	Fabbr. rurale	—	0	37	50	—
Id.	37	63(p)	—	Seminativo	4ª	70	53	18	11.990,40
Id.	36	51(p)	—	Id.	4ª	8	20	70	1.395,19
					Totali	79	97	78	13.925,59

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località tenuta « Parrina », confina:

Nord-Ovest : con la linea del frazionamento operato sulla particella 51 (foglio 36) la cui parte nord-ovest ricade nei terreni soggetti ad esporprio ;
Nord-Est : con la strada statale Aurelia e con il limite di proprietà ;

Sud-Est: con un tratto della strada vicinale di Padanella;

Sud-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 63 (foglio 37) la cui parte sud- ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud-est della perticella 51 (foglio 36); con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte sud-ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4355.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grazioli Lante della Rovere Marcella in Ceriana Maineri, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grazioli Lante Della Rovere Marcella in Ceriana Maineri fu Giulio, per i territori ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni 1 agosto 1951, e 18 ottobre 1951, nn. 2307 e 2339, relative al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951 n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grazioli Lante Della Rovere Marcella in Ceriana Maineri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 216.04.63, corrispondenti per effetto delle decisioni della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse ad ettari 237.42.59, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 3.44.46, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 212.60.17 corrispondenti per effetto delle suddette delibere ad ettari 233.98.13.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 60. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grazioli Lante Della Rovere Marcella in Ceriana Maineri fu Giulio, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3703 (*V.C.*)					
Ponzaglia	XXI	66(p)	—	Bosco ceduo	—	3	44	46	210,80

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto delle delibere n. 2307 in data 1 agosto 1951 e n. 2339 in data 18 Ottobre 1951, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 3.44.46 e ad un reddito dominicale di L. 726,82 (settecentoventisei e cent. 82).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Ponzaglia » distinto a V. C. alla Sez. XXI, confina:

Nord: con parte del limite sud della particella 69/2; con la linea del frazionamento operato sulla particella 66, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;
Est: con il limite ovest della particella 64;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 66, la cui parte sud è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;
Ovest: con il limite est della particella 67.

L'indennità di espropriazione è di L. 68.892,00 (sessantottomilaottocentonovantadue) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grazioli Lante Della Rovere Marcella in Ceriana Majneri, fu Giulio, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3703 (*V.C.*)					
Montebello	IX	2	—	Pascolo	—	0	43	00	69,66
Id.	IX	4	—	Id.	—	0	16	40	7,67
Poggio Madonnella	IX	71	—	Seminativo	—	0	81	20	157,86
Asco Canale	IX	73(p)	—	Pascolo	—	3	14	67	509,76
Ciuffa	XXI	65	—	Bosco ceduo	—	0	49	70	30,60
Lotonero	XXI	61	—	Seminativo	—	7	16	00	1.391,90
Ponzaglia	XXI	64	—	Pascolo	—	1	06	00	49,61
Id.	XXI	68(p)	—	Id.	—	20	84	70	975,78
Id.	XXI	69	1	Id.	—	14	46	90	2.343,96
Id.	XXI	69	2	Id.	—	18	82	10	880,81
Id.	XXI	70	—	Id.	—	0	59	00	27,61
Id.	XXI	71	—	Id.	—	4	30	00	201,24
Poggio Madonella	XXI	73	—	Id.	—	13	81	00	646,31
Riacciolo	XXI	28	2R/C	Id.	—	16	85	20	788,65
Id.	XXI	28	1R/C	Id.	—	3	59	10	168,05
Lotonero	XXI	72	—	Seminativo	—	55	00	00	10.692,00
Ponzaglia	XXI	66(p)	—	Bosco ceduo	—	7	78	70	477,70
Selva Romana	XXI	79	1R/E	Id.	—	0	28	90	17,68
Id.	XXI	32	R/C (p)	Pascolo	—	9	53	60	446,28
Id.	XXI	79	1R/C (p)	Bosco ceduo	—	1	20	00	73,44

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 3703 (*V.C.*)					
Asco Canale	IX	66	1/A	Pascolo	—	5	32	60	862,81
Montebello	IX	72	—	Id.	—	0	17	00	27,54
Puntone Saetto	IX	70	1	Id.	—	0	58	40	27,33
Selva Romana	XXI	79	3R/B (p)	Bosco ceduo	—	23	30	80	1.426,45
Lotonero	XXI	19	—	Id.	—	0	11	20	6,84
Id.	XXI	20	—	Id.	—	2	74	00	168,05
					Totali	212	60	17	22.475,59

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto delle delibere n. 2307 in data 1 agosto 1951 e 2339 in data 18 ottobre 1951, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 233.98.13 e ad un reddito dominicale di L. 43.834,25 (quarantatremilaottocentotrentaquattro e cent. 25).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Lotonero », «Ponzaglia» e « Selva Romana », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con il fosso di Lotonero;

Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada dei Cavalli che da Tuscania conduce a Tarquinia;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 79/1/*RC*, 32/*RC* e 79/3/*RB* (Sez. XXI), le cui parti sud rimangono alla ditta; con parte del limite est e con il limite nord della particella 54/2 (Sez. XXI); con un tratto della strada dei Cavalli che da Tuscania conduce a Tarquinia, con parte del limite est della particella 66 (Sez. XXI) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della particella 66 (Sez. XXI); con il limite nord della particella 67 (Sez. XXI) e con la linea del frazionamento operato sulla particella 73 (Sez. IX) la cui parte sud è compresa nei terreni già soggetti ad esprprio;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunitativa detta dei Calessi.

Dall'accorpamento descritto sono escluse le particelle n. 1 (Sez. IX), n. 68 (parte) (Sez. XXI) perché censite al Catasto Urbano e la particella n. 3 (Sez. IX).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4356.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grottanelli Franco fu Ruggero, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952 n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Franco fu Ruggero, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Franco fu Ruggero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 43.66.00 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 61. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grottanelli Franco fu Ruggero, in comune di Roccastrada, provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 3683 (*N.C.*)					
Pogg. del Tesoro	51	13	—	Seminativo	3ª	1	68	20	403,68
Id.	51	14	—	Uliveto	4ª	0	60	60	163,62
Campo Pozzi	35	20(p)	—	Seminativo	4ª	2	00	50	270,68
I Prati	35	22	—	Id.	4ª	22	39	60	3.023,46
Id.	35	23	—	Bosco ceduo	4ª	0	04	60	2,76
Id.	35	24	—	Id.	4ª	0	05	90	3,54
Fossi Lunghi	35	26	—	Pascolo cesp.	2ª	0	34	10	14,33
I Prati	35	27	—	Id.	3ª	0	29	80	5,96
C. della Fabbrica	52	5	—	Bosco ceduo	4ª	0	11	50	6,90
Id.	52	7	—	Seminativo	4ª	1	32	90	179,41
Id.	52	8	—	Bosco ceduo	4ª	0	12	80	7,68
Id.	52	2	—	Seminativo	3ª	2	09	20	502,08
Id.	52	3	—	Id.	3ª	0	07	30	17,52
Id.	52	4	—	Bosco ceduo	4ª	0	07	50	4,50
Casetta	18	3	—	Id.	4ª	0	53	50	32,10
Id.	18	4	—	Seminativo	3ª	0	30	30	72,72
Id.	18	5	—	Bosco ceduo	4ª	0	05	30	3,18
Id.	18	6	—	Seminativo	4ª	5	50	40	743,04
Id.	18	7	—	Seminativo arb.	4ª	0	76	80	126,72
Id.	18	8	—	Bosco ceduo	4ª	0	59	90	35,94
Id.	17	4	—	Id.	3ª	0	11	30	9,04
Id.	17	5	—	Seminativo	3ª	0	50	30	120,72
Id.	17	6	—	Id.	3ª	0	25	40	60,96
Id.	17	7	—	Id.	4ª	0	67	60	91,26
Id.	17	8	—	Fabbr. rurale	—	0	23	10	—
Id.	17	9	—	Seminativo	4ª	0	55	60	75,06
Id.	17	10	—	Pascolo cesp.	3ª	0	17	30	3,46
Id.	17	3	—	Bosco ceduo	3ª	1	52	60	122,08
Id.	17	11	—	Pascolo	1ª	0	49	40	29,64
Molino L.	35	45	—	Fabbr. rurale	—	0	03	40	—
Id.	35	46	-	Pascolo	1ª	0	09	30	5,58
				Totali . . .		43	66	00	6.137,82

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da due accorpamenti siti un località « Tenuta Belagaio ».

1° Accorpamento, confinante

Nord: con i limiti di proprietà coincidenti con il torrente di Farma;
Est: con parte dei limiti nord ed ovest della particella 9 (foglio 18);
Sud-Est: col limite nord delle particelle 21 e 20 (foglio 17) e con parte del limite ovest della particella 20 del foglio medesimo;
Sud-Ovest ed Ovest: con parte del limite nord-est della particella 19 (foglio 17) e con un fosso senza nome, affluente del torrente Farma.

2° Accorpamento, confinante:

Nord con la linea del frazionamento operato sulla particella 20 (foglio 35), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; coi limiti sud-est delle perticelle 17, 47 e 16 (foglio 35);
Est: con parte del limite ovest della particella 19 (foglio 35) coi limiti nord-ovest e sud-ovest della particella 18 (foglio 35); con la rimanente parte del limite ovest della particella 19 (foglio 35); con parte del limite ovest della particella 42 dello stesso foglio, coincidente con un breve tratto del fosso delle Vene;
Sud: con un tratto del fosso del Lanzo;
Ovest: ancora con un breve tratto del fosso del Lanzo; con un breve tratto del fosso Lunghi; con il limite est della particella 25 e con i limiti est e nord-est della particella 36 entrambe del foglio 35; con un tratto della strada vicinale del Belagaio e con parte del limite est della particella 50 (foglio 35).

Si esproprianano inoltre, le particelle 13 e 14 del foglio 51 situata a nord del fosso della Madrefoglietta; le partcelle 45 e 46 (foglio 35) situate a nord del fosso del Lanzo e le particelle 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (foglio 52) situate a sud del fosso Lanzo.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.215.430,00 (duemilioniduecentoquindicimilaquattrocentotrenta) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4357.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guglielmi Giacinto fu Giorgio, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guglielmi Giacinto fu Giorgio, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2479 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guglielmi Giacinto fu Giorgio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 1181.97.23 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 881.97.23, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 62. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guglielmi Giacinto fu Giorgio, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 318 (V.C.)					
Pontone di Quartuccio	IV	33	R	Pascolo	—	0	10	10	22,90
Valle di Ponte Rotto	IV	16	4R	Seminativo	—	32	52	00	12.877,92
Id.	IV	16	5R	Id.	—	6	46	20	2.558,95
Id.	IV	16	6	Id.	—	21	87	60	4.961,48
Id.	IV	18	1R	Id.	—	17	62	00	2.283,55
Id.	IV	18	2R	Id.	—	4	48	40	581,11
Pontone di Quartuccio	IV	19	1	Id.		18	45	80	7.309,37
Id.	IV	19	2	Id.	—	7	77	40	4.477,82
Id.	IV	19	3R	Id.	—	81	30	00	18.438,84
Id.	IV	19	4	Id.	—	5	56	60	2.204,14
Id.	IV	19	5R	Id.		15	14	10	3 433,97
Id.	IV	19	6	Id.	—	1	31	90	522,32
Id.	IV	20	—	Pascolo	—	0	52	00	33,70
Id.	IV	21	—	Id.	—	0	10	50	6,80
Id.	IV	22	—	Id.	—	1	93	00	125,06
Id.	IV	31	1R	Seminativo	—	31	02	50	4.020,84
Pontone del Sughereto	VII	55	1(p)	Id.	—	2	86	40	1.134,14
Id.	VII	55	2(p)	Id.	—	5	50	40	2.179,58
Id.	VII	55	3	Id.	—	1	62	60	210,74
Id.	VII	58	1(p)	Id.	—	10	24	00	4.055,04
Id.	VII	58	2	Id.	—	11	59	20	4.590,43
Id.	VII	58	3	Seminativo	—	12	24	10	2.776,25
Id.	VII	59	1(p)	Id.	—	14	55	83	5.765,11
Id.	VII	59	2(p)	Id.	—	3	27	70	1.297,69
Tumulo di S. Agostino	VII	64	R	Tumuleto	—	34	72	40	2.250,11
Id.	VII	65	R	Pascolo	—	66	67	60	4.320,61
Id.	VII	68	—	Id.	—	38	15	00	6.180,30
Vaccareccia	VII	67	—	Id.	—	2	53	20	820,37
Pontone del Sughereto	VII	71	—	Id.	—	0	07	50	12,13
Id.	VII	72	—	Seminativo	—	8	68	50	3.439,26
Pontone di Val Partigiana.	VII	73	—	Pascolo	—	25	98	10	4.208,90
Id.	VII	74	1	Seminativo	—	38	87	60	8.817,08
Id.	VII	74	2	Id.	—	39	02	90	8.851,79
Id.	VII	74	3	Id.	—	15	70	40	6.218,78
Id.	VII	74	4	Id.	—	3	42	80	1.357,49
Id.	VII	74	5	Id.	—	3	50	40	1.387,58
Id.	VII	75	—	Bosco ceduo	—	0	03	20	1,51
Id.	VII	76	1	Pascolo	—	3	24	20	1.050,41

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 318 (*V.C.*)					
Pontone di Val Partigiana	VII	76	2	Pascolo	—	1	64	00	531,36
Id.	VII	76	3	Id.		2	17	60	705,02
Id.	VII	81	—	Id.	—	0	04	20	6,80
Id.	VII	82	—	Id.	—	0	16	50	37,40
Id.	VII	83	—	Id.	—	0	43	50	28,19
Id.	VII	84	—	Bosco ceduo	—	0	11	10	9,97
Id.	VII	85	—	Pascolo	—	0	07	00	11,34
Prato S. Agostino	VII	40	1(p)	Seminativo	—	14	95	90	8.616,43
Pian di Maggio	XIV	73	1BR	Id.	—	0	41	90	165,92
Pontone di Val Partigiana.	VII	86	—	Bosco ceduo	—	0	08	00	12,10
Id.	VII	87	—	Pascolo	—	0	35	50	23,00
Id.	VII	88	—	Bosco ceduo	—	0	49	00	74,00
Id.	VII	89	—	Id.		1	39	00	210,17
Id.	VII	90	—	Id.	—	1	03	00	218,77
Id.	VII	91	—	Id.	—	2	36	80	358,06
Id.	VII	92	—	Pascolo	—	0	13	80	22,36
Id.	VII	93	—	Id.	—	0	20	80	33.70
Tumulo di S. Agostino	VII	94	—	Id.	—	26	16	00	1.695,17
Id.	VII	95	R	Id.	—	1	45	40	94,22
Id.	VII	97	R	Sterile		2	50	00	0,90
Vaccareccia	VII	104	—	Pascolo		0	86	40	159,97
Pontone Val Partigiana	VII	105	—	Seminativo		1	82	40	413,68
Pian di Maggio	XIV	72	A	Pascolo		3	82	40	610,49
Pian di Volsci	XIV	69	—	Bosco ceduo		2	20	50	[illegible]
Id.	XIV	70		Id.		2	71	00	[illegible]
Pian di Maggio	XIV	71	1R	Seminativo		85	66	00	33.921,36
Id	XIV	71	2	Id.		38	34	80	15.185,81
Id.	XIV	71	3	Id.	—	5	51	90	2.185.52
Poggio Morena	XIV	83	—	Id.	—	1	48	50	588,06
Id.	XIV	84	—	Bosco ceduo	—	1	84	00	165,60
Valle di Ponte Rotto	IV	47	—	Fianco di ferrovia	—	0	00	80	2,59
Id.	IV	48		Id.		0	00	90	2,92
Id.	IV	49	R	Id.	—	0	01	20	3,89
Id.	IV	50	—	Id.	—	0	15	90	51,52
Id.	IV	51		Id.		0	02	10	7,78
S. Agostino Nuovo	IV	46		Casa del fattore		0	02	40	—
Poggio Morena	XIV	79	R	Bosco ceduo		2	79	40	422,46
Id.	XIV	80	R	Seminativo	—	0	01	50	5,94
Id.	XIV	78	3R	Id.		2	02	00	261,79
Id.	XIV	82	R	Bosco ceduo		2	34	00	210,60
Id.	XIV	78	1R	Seminativo		27	83	60	6.313,18
Id.	XIV	78	4R	Id.		8	03	20	1.821,64
Pian dei Volsci	XIV	68	RB	Bosco ceduo		2	58	10	120,78
Pian di Maggio	XIV	71	5RA	Seminativo		21	43	70	2.778,26
Id.	XIV	100	arata	Pascolo	—	0	03	80	6,16
Poggio del Corvo.	XIV	101	RC	Seminativo	—	24	35	40	9.644,18
Pian di Maggio	XIV	73	1AR	Id.	—	0	07	90	31,28
					Totali	881	97	23	223.075,33

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2479 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 881. 97.23 e ad un reddito dominicale di L. 224.774,91 (duecentoventiquattromilasettecentosettantaquattro e cent. 91).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Tenuta S. Agostino », confinante:

Nord e Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Pisa-Roma;

Sud: con un breve tratto della strada comunitativa da Montalto alla Pescia; con parte del limite nord della particella 40/4 (Sez. VII); con il limite nord della particella 44 (Sez. VII); con parte del limite nord della particella 40/4 (Sez. VII); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 40/1 (Sez. VII), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo: mentre la parte ovest rimane alla ditta; con la strada comunitativa da Montalto alla Pescia: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 55/1, 55/2, 58/1, 59/1 e 59/2 (tutte della Sez. VII), le cui parti sud-est e sud-ovest rimangono alla ditta; con il fosso di Valle Partigiana;

Sud-Ovest: con il Mar Tirreno;

Ovest e *Nord-Ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Ponte Rotto.

2° Accorpamento in località « Poggio Morena » confinante::

Nord con il limite di proprietà;

Est con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fiume Fiora;

Sud ed Ovest con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 81.578.394,20 (ottantunomilionicinquecentosettantottomilatrecentonovantaquattro e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guglielmi Giacinto fu Giorgio, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 318 (*V.C.*)					
Pontone di Casale	VII	7	–	Bosco ceduo	–	0	09	00	8,10
P. delle Porcareccie e Fiora.	VII	9	—	Canneto	—	1	02	50	498,13
Id.	VII	10	—	Vigna		2	32	50	1.297,33
Id.	VII	11	1	Seminativo	—	10	62	50	6.120,00
Pontone dell'orto	VII	40	4	Id.	–	13	56	00	7.810,56
Id.	VII	40	5	Id.	–	4	72	70	1.871,89
Pontone dell'Alberone	VII	41	—	Bosco ceduo	—	0	75	50	114,16
Id.	VII	44	—	Pascolo	–	0	53	80	87,16
Tumolo di S. Agostino	VII	18	—	Tumoleto	—	33	04	00	2.140,99
Tumoleto	VII	17	—	Id.	—	7	76	80	503,35
Tumolo di S. Agostino	VII	21	—	Pascolo	—	16	85	60	2.730,67
Id.	VII	22	—	Tumoleto	–	0	86	30	55,91
Prato S. Agostino	VII	23		Pascolo	–	2	97	60	192,85
Tumolo S. Agostino	VII	100	—	Id.	—	6	44	20	1.461,06
Pont.d.Porcareccie e Fiora	VII	15	—	Tumoleto	–	1	26	80	82,15
Id.	VII	14	1	Pascolo	—	32	04	00	7.266,67
Id.	VII	14	2	Id.	–	18	90	00	6.123,60
Id.	VII	14	3	Id.	–	4	14	60	940,32
Id.	VII	13	—	Bosco ceduo	—	0	35	00	31,50
Prato S. Agostino	VII	24	—	Pascolo	—	0	65	00	105,30
Id.	VII	26	—	Tumoleto		0	73	60	47,70
Id.	VII	27	—	Pascolo	–	3	23	60	324,23
Id.	VII	28	—	Seminativo	–	19	66	00	7.785,36
Pont.d.Porcareccie o Fiora	VII	11	2	Id.	—	9	08	90	3.599,24
Pontone Porcareccie	VII	99	—	Pascolo		19	82	00	8.919,00
Pont.d. Porcareccie o Fiora.	VII	12	—	Bosco ceduo	—	0	28	00	25,20
Pontone di Casale	VII	5	1	Vigna	—	4	50	30	2.512,66
Id.	VII	5	2	Id.	—	2	60	50	1.969,38
Id.	VII	1	–	Casa colonica e corte	—	0	07	40	—
Id.	VII	2	—	Magazzino	—	0	11	40	—
Id.	VII	3	—	Casa uso cantina	—	0	10	60	–
Id.	VII	4	—	Corte d. casa colonica	—	0	22	30	—
Pontone dell'orto	VII	40	6	Seminativo	—	6	84	30	2.709,83
Prati S. Agostino	VII	101	—	Pascolo	—	3	52	80	571,54
Id.	VII	102	—	Seminativo	-	14	08	20	8.111,23
Id.	VII	40	1(p)	Id.	—	49	24	50	28.365,12
Tumolo S. Agostino	VII	98(p)	—	Sterile	—	6	91	20	2,49
					Totali	300	00	00	104.584,68

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2479 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 300.000.00 e ad un reddito dominicale di L. 105.613,06 (centocinquemilaseicentotredici e cent. 6).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in licalità « S. Agostino Vecchio » distinto a V. C. alla Sez. VII, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 40/1 la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite est di detta particella; per un breve tratto con la strada comunitativa da Montalto alla Pescia;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Fiora;

Sud-Ovest: con il Mar Tirreno;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 98 la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte del limite est della particella 19; con il limite est della particella 20; con parte del limite est della particella 25; con il fosso del Tomolo; con i limiti sud-est delle particelle 38 e 39; con la linea del frazionamento operato sulla particella 40/1 la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte del limite est della particella 48; con la linea spezzata del frazionamento operato nuovamente sulla particella 40/1 la cui parte ovest rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4358.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Alberto fu Ruggero per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Alberto fu Ruggero relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno) per la superficie di ettari 0.46.88, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 0.46.88.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 63. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Piombino (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1951, n. 66).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 666 (*N.C.*)									
Santa Giulia	30	6(p)	-	Seminativo	1ª	0	46	88	234,40

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Santa Giulia » confina:

Nord-Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 30), la cui parte nord-est rimane alla ditta;

Est: con parte del limite nord-ovest e con il limite sud ovest della particella 8 (foglio 30), con parte del limite ovest della particella 9 (foglio 30);

Sud-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 30) la cui parte sud-ovest è compresa nei terreni già costituenti il terzo residuo.

Ovest con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 30) la cui parte ovest rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4359.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Alberto fu Ruggero, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai ensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Alberto fu Ruggero relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 18.94.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 64. — FALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 625 (N.C.)					
Tollena	11	42		Bosco ceduo	5ª	18	94	30	890,32

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Tollena», confina:
Nord: con il limite sud e quello est della particella 41 (foglio 11);
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della comunità;
Sud-Ovest: con il limite nord-est della particella 46 e 30 (foglio 11); con il limite est della particella 45 (foglio 11) con il limite nord della particella 44 (foglio 11);
Ovest: con la strada vicinale di Tollena.

Dall'accorpamento descritto è esclusa la particella 43 (foglio 11), già soggetta ad esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 343.942,45 (trecentoquarantatremilanovecentoquarantadue e cent. 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4360.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Magrini Angiolo fu Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Angiolo fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Angiolo fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 72.96.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 95 — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Magrini Angiolo fu Luigi, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per l colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 778 (N.C.)									
La Pace	112	3(p)	—	Seminativo	3ª	6	83	90	1 709,74
Pian Melone	97	58	-	Id.	2ª	4	23	80	1.440,92
Id.	97	29	—	Id.	2ª	32	30	00	10.982,00
Podere Monte Alzato	97	13	—	Id.	1ª	6	03	00	2.834,10
Tricosto	97	11	—	Id.	1ª	15	99	00	7 515,30
Podere Monte Alzato	96	23	—	Vigneto	1ª	0	28	70	258,30
Id.	96	24	—	Fabbr. rurale	—	0	23	50	-
Id.	96	25(p)	—	Seminativo arb.	3ª	7	04	53	2 113,58
					Totali	72	96	43	26.853,94

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Monte Alzato », confina

Nord: con parte del limite est della particella 22 (foglio 96), con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 96), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con un tratto del fosso Melone e con un affluente del medesimo;

Est: con il limite di proprietà e con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 112);

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 112), la cui parte sud rimane alla ditta

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per lungo tratto con il fosso Melone e con parte del limite sud ed est della particella 22 (foglio 96).

L'indennità di espropriazione è di L. 8.970.626,60 (lire ottomilioninovecentosettantamilaseicentoventisei e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4361.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Malenchini Gabriella nei Puccinelli di Luigi, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Malenchini Gabriella nei Puccinelli di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata.

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Malenchini Gabriella nei Puccinelli di Luigi relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 25.47.87, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 66. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Malenchini Gabriella nei Puccinelli di Luigi, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	lire
				Partita catastale n. 472 (N.C.)					
Casa Mora	95	33	—	Uliveto	2ª	1	60	00	1.000,00
Id.	95	34		Seminativo	3ª	0	89	60	241,92
Petriccio	96	15(p)		Bosco ceduo	4ª	0	03	00	0,93
Capezzolo	96	22	—	Seminativo	4ª	0	91	40	159,95
Id.	96	23	—	Seminativo arb.	4ª	1	23	00	270,60
Id.	96	24	—	Id.	4ª	0	54	50	119,90

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 427 (*N.C.*)					
Capezzolo	96	25		Seminativo	4ª	2	65	10	463,93
Id.	96	26		Uliveto	3ª	0	24	20	96,80
Id.	96	27	—	Id.	3ª	0	17	40	69,60
Id.	96	28	—	Seminativo arb.	3ª	3	38	00	1.183,00
Id.	96	30	—	Uliveto	2ª	0	13	20	82,50
Id.	96	34	—	Id.	2ª	0	12	90	80,62
Id.	102	4		Pascolo arb.	unica	0	20	10	18,09
Id.	102	5(p)	—	Seminativo arb.	4ª	1	50	75	331,66
Id.	102	6	—	Fabbr. rurale	—	0	04	40	—
Id.	102	10		Seminativo	4ª	5	15	10	901,43
Id.	102	25	—	Pascolo arb.	unica	0	57	80	52,02
Casa Mora	95	24(p)	—	Seminativo	2ª	5	29	92	1.907,72
Id.	95	25(p)		Uliveto	2ª	0	22	50	140,62
Valle delle Cannucce	96	39(p)	—	Bosco ceduo	4ª	0	50	00	15,50
Id.	96	39(p)	—	Id.	4ª	0	05	00	1,55
				Totali		25	47	87	7.138,34

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti, siti in località « Capezzolo », « Casa Mora », ecc., confinanti

1° Accorpamento

Nord-Est con parte del limite sud della particella 17 (foglio 95); con i limiti ovest e sud della particella 26 (foglio 95) e parte del limite sud-ovest della particella 41 (foglio 95):

Est: con un breve tratto del limite sud-ovest della particella 41 (foglio 95);

Sud, Sud-Ovest con il limite di proprietà, coincidente per un breve tratto con la strada comunale delle Collacchie:

Nord-Ovest con la linea del frazionamento operato sulle particelle 24 e 25 (foglio 95) le cui parti nord-ovest sono comprese nei terreni soggetto ad esproprio.

2° Accorpamento

Nord, Nord-Ovest: con parte del limite sud della particella 39 (foglio 96), con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta; ancora con parte del limite sud della particella 39 e con la linea del secondo frazionamento operato sulla particella suddetta; con parte del limite est della particella 39 (foglio 96), coincidente in parte con il fosso di Capezzolo II: con parte del limite sud della particella 15 (foglio 96) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta;

Est con tratto del fosso Capezzolo I; con il limite sud della particella 3 (foglio 102), con parte del limite ovest e con il limite sud-ovest della particella 13 (foglio 102): con i limiti ovest e sud-ovest della particella 20 (foglio 102) ed infine con il limite di proprietà.

Sud, Sud-Ovest: con il limite nord-est della particella 24 (foglio 102); con il limite est e con parte del limite nord della particella 17 (foglio 102). con il limite nord della particella 18 (foglio 102) ed ancora con un breve tratto del limite nord della particella 17 (foglio 102); con parte del limite est della particella 5 (foglio 102) e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte sud rimane alla ditta: con un breve tratto del fosso Capezzolo I; con il limite nord delle particelle 33, 41 e 32 (foglio 96); con il limite nord ed ovest della particella 31 (foglio 96). con il limite ovest della particella 35 (foglio 96) e con un breve tratto della strada vicinale delle Cannucce:

Ovest con il limite est della particella 21 (96).

L'indennità di espropriazione è di L. 2.551.208,40 (duemilionicinquecentocinquantunomiladuecentotto e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 *dicembre* 1952, n. 4362.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2464 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 67.24.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, corrispondenti per effetto della deliberazione della Commissione Censuaria Centrale, menzionata nelle premesse, ad ettari 72.78.46.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 67. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 87124 (V.C.)			
Sepoltura di Nerone	136	266	—	Seminativo	185	24	4.434,64
Id.	136	267	—	Bosco ceduo	18	28	236,17
Id.	136	268	—	Id.	3	92	50,66
Id.	136	269	—	Seminativo	2	16	51,68
Id.	136	270	—	Bosco ceduo	0	56	7,22
Id.	136	271	—	Pascolo	1	28	17,48
Id.	136	272	—	Id.	2	15	29,41
Id.	136	273	—	Id.	1	32	18,05
Id.	136	274	—	Seminativo	77	56	3.242,01
Id.	136	275	—	Bosco ceduo	3	70	47,80
Id.	136	276	—	Prato	2	40	155,04
Id.	136	277	—	Seminativo	51	85	1.241,27
Id.	136	278	—	Bosco ceduo	16	94	218,88
Id.	136	279	—	Id.	2	08	26,87
Id.	136	280	—	Id.	3	26	42,19
Id.	136	281	—	Id.	3	97	51,30
Id.	136	283	—	Pascolo	0	74	10,11
Id.	136	284	—	Bosco ceduo	15	66	202,31
Id.	136	285	—	Pascolo	0	49	6,69
Id.	136	286		Id.	0	35	4,79
Idi	136	287		Pascolo	1	29	17,63
Id.	136	288	—	Id.	0	70	9,58
Id.	136	289	—	Seminativo	6	04	252,47
Id.	136	290	—	Pascolo	11	13	152,23
Id.	136	291	—	Id.	20	20	844,36
Id.	136	292	—	Seminativo	5	13	214,43
Id.	136	293	—	Id.	6	13	146,76
Id.	136	294	—	Bosco ceduo	23	62	305,14
Id.	136	295	—	Pascolo	0	31	4,26
Id.	136	296	—	Bosco ceduo	0	54	6,95
Id.	136	282	—	Id.	203	44	8.503,79
				Totali	672	44	20.552,07

Pari ad Ha. 67.24.40

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2464 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 72.78.46 e ad un reddito dominicale di L. 28.121,04 (ventottomilacentoventuno e cent. 04).

Il territorio di cui al presente elenco, costitito da un unico accorpamento sito in località « Sepoltura di Nerone », distinto a V. C. alla mappa 136, confina

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Viterbo;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso degli Ebrei.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.103.646,65 (cinquemilionicentrotremilaseicentoquarantasei e cent. 65) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4363.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Massetani Serafino fu Emilio, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massetani Serafino fu Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massetani Serafino fu Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 7.54.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI - FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 68. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Massetani Serafino fu Emilio, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 794 (N.C.)									
La Valle	200	11	—	Fabbricato rur.	—	0	47	60	—
Id.	200	12	—	Seminativo	3ª	0	03	10	8,37
Id.	200	13		Uliveto	3ª	0	27	60	107,64
Id.	200	14	—	Incolto prod.	unica	0	75	60	15,16
Id.	200	15		Bosco ceduo	3ª	0	28	20	15,72
Casa Nuova	200	34	—	Seminativo	[illegible]	1	31	50	355,05
Id.	200	35	—	Pascolo arb.	unica	0	17	40	5,57

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE lire
				Segue *Partita catastale n.* 794 (*N.C.*)					
Casa Nuova	200	37	—	Fabbr. rurale	—	0	41	40	—
Id.	200	38	—	Incolto sterile	—	0	39	90	-
Id.	200	39	—	Pascolo arb.	unica	0	05	70	1,82
Id.	200	40	—	Incolto prod.	unica	0	14	30	2,86
La Valle	200	41(p)	—	Seminativo arb.	3ª	1	62	92	602,80
Scopeto	200	58(p)	—	Id.	2ª	1	40	00	686,03
Id.	200	59	—	Bosco ceduo	3ª	0	21	20	12,72
					Totali	7	54	62	1.813,74

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « La Valle » e « Casa Nuova », distinto a N. C. al foglio 200, confina:

Nord: con la strada vicinale di Poggio Melato;
Est con il limite di proprietà; con il limite nord, con parte del limite ovest della particella 16; con la linea del frazionamento operato sulla particella 41, la cui parte est rimane alla ditta; con il limite sud-ovest delle particelle 42 e 43;; con parte del limite ovest della particella 41 e con il botro della Sughera;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 58, la cui parte sud è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;
Ovest: con la strada vicinale del Poggio Melato.

L'indennità di espropriazione è di L. 162.760,20 (centosessantaduemilasettecentosessanta e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4364.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Menotti Maria e Giuseppina (sorelle) fu Carlo, in comune di Fiano Romano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Menotti Maria e Giuseppina, sorelle, fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Menotti Maria e Giuseppina (sorelle) fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 491.81.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 69. — VALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Menotti Maria e Giuseppina sorelle fu Carlo, in comune di Fiano Romano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 554 (N.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
M. Bove	5	5		Seminativo	4ª	36	30	10	7.986,22
Valle Noria	4	32		Id.	3ª	3	05	60	1.008,43
Valle dell'Inferno	4	37		Seminativo	4ª	0	59	10	130,02
Valle Doria	5	9		Id.	3ª	0	56	90	187,77
Id.	5	32		Id.	2ª	0	12	30	70,72
M. Bove	5	39		Pascolo cesp.	unica	0	24	00	18,00
Id.	5	40	—	Seminativo	4ª	2	04	50	449,90
Id.	5	41		Pascolo cesp.	unica	1	24	50	93,37
Bubolone	6	66		Pascolo	2ª	0	28	70	41,61
Id.	6	70		Seminativo	5ª	0	67	50	87,75
Campo Nero	12	122		Id.	2ª	2	68	40	1.543,30
Doria	13	1		Pascolo	2ª	0	38	30	55,53
Colonnette	13	45		Id.	2ª	0	61	80	89,61
Massa dei Barberi	13	50	—	Seminativo	2ª	1	43	10	822,82
Colonnette	13	55	—	Id.	2ª	2	91	20	1.674,40
Massa dei Barberi	14	13	—	Id.	3ª	14	59	10	4.815,03
Felciare	23	1(p)	—	Id.	2ª	12	70	80	7.307,10
Id.	23	4		Id.	2ª	4	26	30	2.451,22
Baiocchelle	36	3	—	Id.	3ª	9	56	30	3.155,79
Fontana del Solco	37	11	-	Fabbr. rurale		0	03	00	—
Carianna	40	25	—	Seminativo	1ª	12	52	40	8.453,70
M. Bove	5	44	—	Id.	3ª	9	33	50	3.080,55
Id.	5	45	—	Id.	3ª	1	93	30	637,89
Id.	5	46	—	Pascolo	3ª	1	64	00	147,60
Valle Noria	4	92	—	Seminativo	4ª	17	54	00	3.858,80
Fontana del Solco	37	17	—	Id.	3ª	27	56	40	9.096,12
Id.	37	19	—	Id.	3ª	1	98	60	655,38
Palombaro	38	2	—	Id.	3ª	18	75	00	6.187,50
Pietrara	32	17	—	Id.	4ª	0	13	80	30,36
Id.	32	18	—	Id.	4ª	0	05	40	11,88
Baciletti	34	12	—	Id.	1ª	0	36	00	243,00
Id.	34	33	—	Id.	2ª	0	64	80	372,60
Liveile	33	49	—	Id.	4ª	2	37	80	523,16
Baiocchelle	35	18	—	Id.	4ª	6	46	40	1.422,08
Id.	35	21	—	Id.	4ª	2	22	70	489,94
Id.	35	43	—	Id.	4ª	11	32	90	2.492,38
Id.	35	22	—	Id.	4ª	8	14	80	1.792,56
Id.	35	25	—	Id.	4ª	10	78	00	2.371,60
Id.	35	27	—	Id.	4ª	1	69	80	373,56
Id.	35	29	—	Id.	4ª	2	40	00	528,00
Id.	35	40	—	Id.	4ª	0	82	40	181,28
Pian del Sasso	35	30	—	Id.	2ª	2	53	50	1.457,62
Id.	35	34	—	Id.	2ª	1	31	80	757,85
Id.	35	36	—	Id.	2ª	2	26	60	1.302,95
Id.	35	39	—	Id.	2ª	1	71	20	984,40
Mola Saracena	36	22	—	Id	3ª	1	06	80	352,44
Id.	35	24	—	Id.	3ª	0	97	00	320,10
Id.	36	26	—	Id.	3ª	3	82	20	1.261,24

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 554 (*N.C.*)					
Prato la Corte	36	15	—	Id.	2ª	1	74	00	1.000,50
Palombara	38	10	—	Id.	3ª	43	02	10	14.196,93
Id.	22	7	—	Id.	3ª	22	36	80	12.861,60
Felciare	22	11	—	Id.	3ª	53	43	80	17.634,54
Palombara	21	5	—	Id.	2ª	42	17	40	24.250,05
Felciare	32	31	—	Id.	3ª	22	99	40	7.588,02
Pratalata	29	4	—	Id.	3ª	4	37	80	1.444,74
Id.	29	51	—	Id.	3ª	5	23	00	1.725,90
Id.	29	6	—	Id.	3ª	0	48	00	158,40
Id.	29	53	—	Id.	3ª	4	39	80	1.451,34
San Lorenzo	29	54	—	Id.	3ª	9	22	00	3.042,60
					Totali .	456	16	70	166.729,82

L'indennità di espropriazione è di L. 56.820.635,93 (cinquantaseimilioniottocentoventimilaseicentotrentacinque e cent. 93) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 326 (*N.C.*)					
Prato la Corte	30	20	—	Seminativo . .	3ª	35	64	50	11.763,18

L'indennità di espropriazione è di L. 3.999.481,20 (tremilioninovecentonovantanovemilaquattrocentottantuno e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti :

1° Accorpamento in località « M. Bove » confinante :

Nord : con il limite di proprietà ;
Est : con la strada provinciale Tiberina e con il limite di proprietà ;
Sud : con il limite di proprietà ;
Ovest : con il limite est della particella 88 (foglio 4) ; con il limite di proprietà ; con parte del limite nord della particella 88 (foglio 4) ; con il limite di proprietà.

Si espropria inoltre la particella 37 (foglio 4) situata a sud dell'accorpamento descritto : è esclusa dall'esproprio la particella 4 (foglio 5).

2° Accorpamento in località « Massa dei Barberi », confinante :

Nord : con la strada provinciale Tiberina ;
Est : con la strada provinciale Tiberina e con il limite di proprietà ;
Sud : con il limite di proprietà ;
Ovest : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Tiberina.

3° Accorpamento in località « Colonnette », confinante :

Nord : con il limite di proprietà ;
Est : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Tiberina ;
Sud : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Tiberina ;
Ovest : con il limite di proprietà.

4° Accorpamento in località « Palombara » confinante :

Nord : con il limite di proprietà ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 23), la cui parte est rimane alla ditta ; con parte del limite sud della particella suddetta ;
Est e Sud : con il limite di proprietà ;
Ovest : con la strada provinciale Tiberina.

Si espropriano inoltre le particelle 122 (foglio 12), 49 (foglio 33), 12, 33 (foglio 34) ; 18, 17 (foglio 32) e 25 (foglio 40) situate la prima a nord e le rimanenti ad est dell'accorpamento descritto.

Nell'accorpamento suddetto sono esclusi dall'esproprio sette appezzamenti di terreno non di proprietà, distinti ai fogli 22, 32, 31 e 38. È esclusa inoltre dall'esproprio la particella 6 (foglio 38).

5° Accorpamento in località « Fontana del Solco », confinante:
Nord, Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

6° Accorpamento in località « Bubolone », confinante:
Nord, Est e Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con parte del limite est della particella 180 (foglio 6) e con il limite est della particella 65 (foglio 6).

7° Accorpamento in località « Pratalata », confinante
Nord-Est e Sud-Est con i terreni (soggetti ad esproprio) della sola ditta Menotti Giuseppina;
Sud-Ovest e Nord-Ovest: con il limite di proprietà;

8° Accorpamento in località « Pratalata », confinante:
Nord e Nord-Est: con i terreni (soggetti ad esproprio) della sola ditta Menotti Giuseppina;
Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

9° Accorpamento in località « Baiocchelle », confinante:
Nord, Est, Sud ed Ovest con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 39 (foglio 35), 26, 24 e 22 (foglio 36) situate la prima ad ovest e le rimanenti ad est dell'accorpamento suddetto.

10° Accorpamento in lacailità « Baiocchelle » confinante:
Nord, Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 36, 34, 30 (foglio 35) a 15 (foglio 36) situate la prima ad ovest, la seconda e la terza a sud, la quarta ad est dell'accorpamento suddetto.

11° Accorpamento in località « Prato la Corte », confinante:
Nord: con parte del limite ovest della particella 21 (foglio 30),
Est: con parte del limite ovest della particella 21 (foglio 30): con i terreni di proprietà della sola ditta Menotti Maria;
Sud ed Ovest: con il limite di proprietà

RIEPILOGO

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 554 (N.C.)	456.16.70	166.729,82	56.820.635,93
Partita n. 326 (N.C.)	35.64.50	11.763,18	3.999.481,20
In complesso	491.81.20	178.493,00	60.820.117,13

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4365.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Menotti Giuseppina fu Carlo, in comune di Fiano Romano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n.. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Menotti Giuseppina fu Carlo per i terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma);

Udito il parere in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Menotti Giuseppina fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 138.70.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 71. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Menotti Giuseppina fu Carlo, in comune di Fiano Romano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 910 (*N.C.*)					
Valle dell'Inferno.	7	56	—	Seminativo	4ª	0	20	50	45,10
Id.	7	60	—	Id.	5ª	0	25	60	33,28
Id.	7	79	—	Bosco ceduo	4ª	0	71	20	60,52
Id.	7	80	4	Id.	4ª	4	19	90	356,91
Id.	7	81	—	Seminativo	5ª	0	85	00	110,50
Id.	7	82	—	Id.	5ª	0	66	90	86,97
Id.	7	83	—	Bosco ceduo	4ª	1	71	50	145,78
Cascata	7	85	—	Uliveto	2ª	8	26	70	5.993,58
Id.	7	86	—	Fabbr. rurale	—	0	00	44	—
Valle dell'Inferno.	7	87	—	Seminativo	4ª	1	27	50	280,50
Cascata	7	112	—	Id.	3ª	8	14	60	2.688,18
Id.	7	114	—	Uliveto	2ª	0	78	50	569,13
Id.	7	116	—	Fabbr. rurale	—	0	11	70	—
La Cascata	10	3	a	Seminativo	2ª	1	57	00	902,75
Id.	10	6	—	Uliveto	2ª	0	24	20	175,45
Id.	10	4	a	Id.	2ª	0	42	00	304,50
Id.	10	4	h	Id.	2ª	0	01	70	12,33
Falciore	26	1(p)		Seminativo	2ª	24	63	13	14.163,01
Id.	26	2(p)	—	Id.	1ª	27	30	29	18.429,48
Id.	26	3(p)	—	Incolto prod.	unica	0	80	31	25,70
Pratolata	29	50	—	Seminativo	3ª	56	01	50	18.484,95
Id.	29	5	·	Fabbr. rurale	—	0	21	10	—
Id.	29	52	—	Seminativo	3ª	0	28	80	95,04
					Totali	138	70	07	62.963,66

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Falciore» confinante:

Nord. con la linea del frazionamento operaro sulle particelle 1, 2 e 3 (foglio 26), le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il fiume Tevere;

Sud con il limite di proprietà; con i terreni (soggetti ad esproprio) della ditta Menotti Maria e Giuseppina; con il limite di proprietà;

Ovest con parte del limite est della particella 11 (foglio 24);

2° Accorpamento in località «Valle dell'Inferno» confinante:

Nord con il limite di proprietà e con i terreni soggetti ad esproprio della ditta Menotti Giuseppina e Maria;

Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Pratolata » confinante:

Nord ed Est con il limite di proprietà;

Sud-Ovest con i terreni soggetti ad esproprio della ditta Menotti Giuseppina e Maria.

Nord-Ovest con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 13.016.336,30 (tredicimilionisedicimilatrecentotrentasei e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto: *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4366.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Menotti Giuseppina fu Carlo, vedova Salvago-Raggi, in comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952 n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Menotti Giuseppina fu Carlo vedova Salvago-Raggi, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Minstro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Menotti Giuseppina fu Carlo vedova Salvago-Raggi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma) per una superficie di ettari 136.74.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in poprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 70. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni *intestati alla ditta* Menotti *Giuseppina fu* Carlo *ved.* Salvago-Raggi, in comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 270 (*N C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Belvedere	7	60	—	Uliveto	3ª	0	45	60	205,20
Cerreto della Madonna	8	59	—	Seminativo arb.	1ª	0	17	30	134,08
Id.	8	83	—	Uliveto	1ª	1	55	90	1.481,05
Bel Poggio	9	12	—	Seminativo arb.	2ª	0	09	60	57,60
Id.	9	13	—	Id.	1ª	2	74	50	2.127,37
Id.	9	14	—	Uliveto	2ª	0	33	40	233,80
Id.	9	15	—	Seminativo	2ª	0	03	30	18,15
Id.	9	16	—	Fabbr. rur. con corte	—	0	05	00	—
Id.	9	23	—	Canneto	2ª	0	08	80	39,60
Id.	9	17	—	Uliveto	2ª	0	37	80	264,60
Id.	9	24	—	Bosco ceduo	4ª	0	03	90	2,92
Id.	9	25	—	Canneto	2ª	0	02	20	9,90
Fontanastasio	10	56	—	Bosco ceduo	4ª	0	03	80	2,85
Id.	10	92	—	Uliveto	2ª	0	13	80	96,60
Monte Funicolo	10	142	—	Seminativo arb.	1ª	0	12	70	98,42
Id.	10	141	—	Uliveto	2ª	2	23	80	1.566,60
Il Pino	11	1	—	Seminativo arb.	3ª	0	06	20	23,56
Id.	11	2	—	Bosco ceduo	2ª	2	95	50	517,12
Id.	11	3	—	Fabbr. rurale	—	0	07	00	—
Id.	11	4	—	Orto	unica	0	07	90	63,20
Id.	11	5	1	Porz. rur. di Fabbr.	—	—	—	—	—
Id.	11	7	—	Uliveto	1ª	7	68	20	7.297,90
Id.	11	8	—	Bosco ceduo	4ª	0	33	50	25,12
Id.	11	9	—	Uliveto	2ª	4	01	60	2.811,20
Id.	11	10	—	Bosco ceduo	4ª	0	42	10	31,57
Valle Cesara	11	11	—	Id.	1ª	0	75	20	195,52
Id.	11	12	—	Id.	3ª	0	05	40	6,75
Macchia della Storta	12	57	—	Id.	4ª	0	20	50	15,38
Monte la Pera	12	101	—	Pascolo cesp.	unica	0	07	80	5,46
Id.	12	102	—	Seminativo	3ª	0	76	70	253,11
Id.	12	103	—	Bosco ceduo	3ª	0	04	00	5,00
Id.	12	115	—	Id.	2ª	1	22	20	213,85
Id.	12	116	—	Id.	2ª	0	91	50	160,13
Id.	12	117	—	Uliveto	2ª	15	83	80	11.086,60
Francalancia	14	1	—	Seminativo	3ª	0	42	20	139,26
Id.	14	2	—	Id.	2ª	0	16	20	89,10
Id.	14	5	—	Uliveto	2ª	1	46	50	1.025,50
Monte Monacelli	14	12	—	Pascolo cesp.	unica	0	23	30	16,31
Id.	14	53	—	Seminativo	4ª	5	13	60	1.129,92
Francalancia	14	14	—	Id.	3ª	0	67	30	255,74
Id.	14	15	—	Uliveto	2ª	1	26	20	883,40
Id.	14	16	—	Seminativo	3ª	0	82	20	271,26
Monte dei Monacelli	14	17	—	Fabbr. rurale	—	0	07	60	—
Id.	14	54	—	Bosco ceduo	3ª	0	52	00	65,00
Id.	14	23	—	Seminativo	2ª	0	69	70	383,35
Francalancia	14	24	—	Bosco ceduo	3ª	0	23	00	28,75
Id.	14	25	—	Seminativo	3ª	2	86	90	946,77
Id.	14	26	—	Uliveto	2ª	1	49	30	1.045,10
Valle Palombella	14	27	—	Id.	1ª	7	34	90	6.981,55
Id.	14	29	—	Seminativo	2ª	0	39	00	214,50
Monte Soriano	14	36	—	Bosco ceduo	4ª	7	67	00	575,25
Id.	14	37	—	Seminativo	5ª	5	79	40	753,22
Id.	14	38	—	Id.	4ª	17	02	30	3.745,06
Id.	14	39	—	Pascolo	2ª	8	66	00	952,60
Id.	14	40	—	Seminativo	3ª	0	12	90	42,57
Id.	14	41	—	Id.	3ª	0	27	70	914,41
Id.	14	42	—	Pascolo cesp.	unica	0	01	80	1,26
Id.	14	44	—	Id.	unica	6	96	60	487,62
Chiarano	16	51	—	Seminativo	2ª	0	43	50	239,25
Id.	16	52	—	Canneto	2ª	0	08	70	39,15
Monte Calgara	17	1	—	Seminativo	2ª	0	30	60	168,30
Id.	17	2	—	Id.	5ª	1	90	70	247,91
Id.	17	3	—	Id.	3ª	0	43	90	144,87
Id.	17	4	—	Pascolo cesp.	unica	0	87	80	61,46

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 270 (*N.C.*)					
Monte Calgara	17	5	—	Bosco ceduo	4a	2	25	40	169,05
Id.	17	6	—	Id.	4a	0	23	10	17,32
Id.	17	7	—	Pascolo cesp.	unica	2	62	10	183,47
Id.	17	8	—	Seminativo	4a	13	16	00	2.895,20
Cellano	13	99	—	Bosco ceduo	4a	0	08	60	6,46
					Totali	136	74	50	53.347,15

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Cerreto della Madonna», confinante:
Nord, Est, Sud ed Ovest con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località «Bel Poggio» confinante:
Nord, Est, Sud ed Ovest con il limite di proprietà;

3° Accorpamento in località «Monte Funicolo» confinante
Nord, Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento in località «Il Pino» confinante
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada vicinale Valle Cesara;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada statale Flaminia.

Si espropria inoltre la particella 60 (foglio 7) situata a ovest dell'accorpamento descritto.

5° Accorpamento in località «Monte la Pera» confinante:
Nord, Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 57 (foglio 12), 51 e 52 (foglio 16) situate la prima ad est e le altre due a Sud dell'accorpamento descritto.

6° Accorpamento in località «Monte Soriano e Monte Calgara» confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la ferrovia Roma-Viterbo;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Valle Palombella e con la ferrovia Roma Viterbo;
Sud: con i fossi di Monte Calgara e del Fontanone;
Ovest: con il limite nord-est della particella 48 (foglio 14); con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso dell'Ogliararo e con la strada vicinale Francalancia.

Si espropria inoltre la particella 99 (foglio 13) situata a sud dell'accorpamento descritto.

L'indennità di espropriazione è di L. 11.135.111,16 (undicimilionicentotrentacinquemilacento undici e cent. 16) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto: *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4367.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Menotti Maria fu Carlo, in comune di Fiano Romano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Menotti Maria fu Carlo per i terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 18 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Menotti Maria fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 52.25.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, *foglio n.* 72. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Menotti Maria fu Carlo, in comune di Fiano Romano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				(*Partita catastale n.* 907 (*N. C.*)					
Campomello	5	1 (p)	—	Seminativo	1ª	19	58	90	13.222,59
Id.	5	2	—	Incolto prod.	unica	0	31	25	10,00
Canaletto	14	2	—	Seminativo	1ª	2	08	60	1.408,05
Id.	14	5	—	Pascolo cesp.	unica	0	70	30	52,72
Id.	14	6	—	Seminativo	1ª	8	25	60	5.572,80
Il Porto	14	9	—	Id.	1ª	0	48	20	325,30
Id.	14	10	—	Incolto prod.	unica	1	16	60	37,31
Canaletti	14	31	—	Pascolo cesp.	unica	0	60	50	45,38
Id.	14	32	—	Pascolo	2ª	0	30	20	43,79
Id.	14	33	—	Seminativo	3ª	18	75	20	6.188,16
				Totali		52	25	35	26.906,10

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Canaletti» confina:
Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 5), la cui parte nord rimane alla ditta;
Nord-Est ed Est: fiume Tevere;
Sud e Sud-Ovest con il limite di proprietà e con la strada provinciale Tiberina;
Ovest con la strada provinciale Tiberina.

Nell'accorpamento descritto è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.227.211,37 (settemilioniduecentoventisettemiladuecentoundici e cent. 37) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4368.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Merciai Alberto fu Cesare, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Merciai Alberto fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Merciai Alberto fu Cesare, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 9.10.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 73. — FALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Merciai Alberto fu Cesare, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	arc	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 910 (N. C.)					
Ansedonia	110	112	—	Pascolo cesp.	3ª	0	35	20	4,93

L'indennità di espropriazione è di L. 2.070,60 (duemilasettanta e cent. 60) e vale salvo una determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1005 (*N. C.*)					
Forte di Talamone	12	91	—	Pascolo cesp.	1ª	1	04	50	104,50
Id.	12	92	—	Seminativo arb.	3ª	0	98	50	295,50
Id.	12	94	—	Incolto sterile	—	0	26	60	—
Id.	12	95	—	Pascolo arb.	unica	0	71	10	53,33
Id.	12	96	—	Pascolo cesp.	3ª	5	74	80	80,47
				Totali .		8	75	50	533,80

L'indennità di espropriazione è di L. 200.549,55 (duecentomilacinquecentoquarantanove e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dalla particella 112 (foglio 110), sita in località « Ansedonia », e dalle particelle 91, 92, 94, 95 e 96 site in località « Forte di Talamone » e distinte a N. C. al foglio 12.

RIEPILOGO

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 910 (N. C.) . . .	0.35.20	4,93	2.070,60
Partita catastale n. 1005 (N. C.) . .	8.75.50	533.80	200.549,55
	9.10.70	538,73	202.620,15

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4369.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, Anonima con sede in Milano, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, Anonima con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, Anonima con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 11.50.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 74. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica Anonima, con sede in Milano, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lir.
				Partita catastale n, 420 (N. C.)					
Indicatore	92	2	—	Fabbr. rur.	—	0	18	30	—
Id.	92	3		Seminativo arb.	1ª	0	04	00	22,00
Id.	92	4	—	Fabbr. rur.		0	09	70	
Passaggio a livello	92	5	a	Seminativo	1ª	9	04	20	4.249,74
Podere Bellavista	92	6	—	Vigneto	2ª	2	14	00	1.337,50
				Totali		11	50	20	5.609,24

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Indicatore » o « Podere Bellavista », confina:

Nord-Ovest: con la strada provinciale Orbetellana
Nord-Est: con la strada statale Aurelia;
Sud-Est: con parte del limite nord-ovest della particella 11, con parte del limite nord-est e con il limite nord-ovest della particella 9 e con il limite nord-ovest della particella 7, tutte del foglio 92;
Sud-Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.889.351,80 (unmilioneottocentottantanovemilatrecentocinquantuno e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto: *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. **4370.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morelli Luigi fu Giovanni, in comune di Celano (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Luigi fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Celano (provincia di L'Aquila);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in ac-

coglimeno di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Luigi fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Celano (provincia di L'Aquila), per la superficie di ettari 11.56.81, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 11.56.81.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 73, foglio n. 75. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morelli Luigi fu Giovanni, in comune di Celano (L'Aquila), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Partita catastale n. 3705 (N. C.)									
Stazza di Satto	15	149 (p)	—	Semin. irriguo arb.	2ª	11	56	81	13.303,30

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Stazza di Satto », cofina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 149 (foglio 15) la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Mandriana;
Ovest con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.